



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

DOCUMENTO DI RICERCA

Il decreto di attuazione della Legge Capitali

Principali novità del TUF e del Codice civile

Cristina Bauco

Roberto De Luca

Anna De Toni

Nicola Lucido

Alessandra Pagani

28 APRILE 2026

AREE DI DELEGA CNDCEC

Sistemi di controllo e revisione legale (*financial e non financial*)

Diritto societario

Finanza aziendale

CONSIGLIERI DELEGATI

Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini

David Moro

Antonio Repaci

AREA DI DELEGA FNC-RICERCA

Giuridica

CONSIGLIERI DELEGATI

Francesca Biondelli

Massimo Da Re

Cosimo Damiano Latorre

Claudia Murgia

Giuseppe Tedesco

Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vice Presidente

Antonio Repaci

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

David Moro

Consiglieri

Gianluca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Michele de Tavonatti

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

Eliana Quintili

Maria Lucetta Russotto

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Giuseppe Venneri

Gabriella Viggiano

Collegio dei revisori

Presidente

Rosanna Marotta

Componenti

Maura Rosano

Sergio Ceccotti

Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Consiglio di gestione

Presidente

Antonio Tuccillo

Vice Presidente

Giuseppe Tedesco

Consigliere Segretario

Andrea Manna

Consigliere Tesoriere

Massimo Da Re

Consiglieri

Francesca Biondelli

Antonia Coppola

Cosimo Damiano Latorre

Claudia Luigia Murgia

Antonio Soldani

Collegio dei revisori

Presidente

Rosario Giorgio Costa

Componenti

Ettore Lacopo

Antonio Mele

Sommario

PREMESSA	1
1. INTRODUZIONE	1
2. LE NUOVE SOCIETÀ DI PARTENARIATO	2
2.1. La società di partenariato a gestione interna	3
2.2. La società di partenariato a gestione esterna	7
2.3. Entrata in vigore	8
3. MODIFICHE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO	8
3.1. L'abrogazione dell'art. 100-bis TUF	9
3.2. La revisione della nozione di "persone che agiscono di concerto"	9
3.3. La nozione di "parte interessata" e i poteri di vigilanza informativa	10
3.4. Il potere di "put up or shut up" e la gestione delle informazioni di mercato	10
3.5. La disciplina dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria	10
3.6. Diritto all'acquisto delle azioni residue a seguito di offerta totalitaria	11
3.7. La procedura di acquisto totalitario su autorizzazione dei soci	11
3.8. Entrata in vigore	13
4. LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SOCIETÀ QUOTATE	13
4.1. Le modifiche alla disciplina dell'informazione societaria e degli assetti proprietari	14
4.1.1. Entrata in vigore	21
4.2. Le modifiche alla disciplina degli organi societari	22
4.2.1. Organi di amministrazione	22
4.2.2. Organi di controllo	24
4.2.3. Entrata in vigore	30
5. LA DISCIPLINA SPECIALE PER GLI EMITTENTI DI NUOVA QUOTAZIONE	30
5.1. Entrata in vigore	33
6. LE MODIFICHE DEL CODICE CIVILE SUI SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	33
6.1. Entrata in vigore	41
7. ULTERIORI DISPOSIZIONI	41
8. GLI IMPATTI SULLE NORMATIVE VIGENTI: TABELLE SINOTTICHE	42
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	44
- Codice civile – Regio Decreto 16 marzo 1942 n.262	93
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231	115
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39	116

Premessa

Il documento ha come principale obiettivo quello di analizzare le principali novità introdotte dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché di alcune disposizioni del Codice civile in materia di società di capitali.

L'analisi, alla luce anche delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo e nel più ampio quadro di riferimento del diritto europeo dei mercati finanziari, è orientata a evidenziare, da un lato, le modifiche rilevanti sotto il profilo giuridico, dall'altro lato, la *ratio* economico-finanziaria posta alla base del provvedimento normativo, con particolare attenzione agli effetti prodotti sull'efficienza e sulla competitività del mercato italiano dei capitali.

Le disposizioni modificate o introdotte *ex novo* si collocano nell'ambito di un più ampio processo di semplificazione del quadro normativo finalizzato a ridurre l'area dell'interpretazione discrezionale e, al contempo, a rafforzare l'allineamento dell'ordinamento interno ai principi e alle fonti del diritto dell'Unione Europea, in un'ottica di coordinamento, coerenza e armonizzazione sistemica.

1. Introduzione

In data 27 marzo 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il testo dello schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (d'ora in avanti, anche, Legge Capitali o legge di delega) per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d'ora in avanti, anche TUF) – e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.

Il d.lgs. 27 marzo 2026 n. 47 (d'ora in avanti, anche Decreto) è stato pubblicato il 14 aprile 2026 nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 86 – Supplemento Ordinario n. 14.

La novella si pone l'obiettivo di modernizzare il mercato dei capitali italiano, favorirne l'espansione a sostegno dell'innovazione e della crescita economica del Paese, favorire il risparmio e l'accesso delle imprese al capitale di rischio, rafforzare la competitività del sistema finanziario e semplificare la regolamentazione di emittenti e intermediari, razionalizzando l'assetto dei mercati dei capitali e rafforzando l'autonomia statutaria e la valorizzazione delle diverse forme di governo societario delle società e degli emittenti.

Il Decreto si inserisce in un più ampio processo di modernizzazione del quadro regolatorio volto a rafforzare la competitività del sistema economico, l'efficienza dei mercati e la tutela degli investitori.



Particolare rilievo assumono le misure riguardanti i sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni, ambito nel quale viene effettuato un complessivo riassetto volto a migliorare la qualità della governance societaria, accrescere la trasparenza dei processi decisionali e rafforzare l'efficacia dei presidi di vigilanza interna. Le modifiche riguardano, tra l'altro, la disciplina del sistema di controllo interno e di gestione del rischio, la ripartizione delle competenze tra organi sociali, il ruolo e le responsabilità degli amministratori, nonché il funzionamento e i poteri degli organi di controllo, con l'obiettivo di assicurare un assetto più coerente con le migliori prassi internazionali e con le esigenze di un mercato dei capitali in continua evoluzione.

Il presente documento, in modo sistematico, offre una ricognizione ragionata di alcune delle principali novità contenute nel Decreto, soffermandosi, in linea generale, sulla disciplina delle società di partenariato, sui temi centrali in materia di appello al pubblico risparmio che riguardano il controllo societario e l'informazione al mercato, sulla disciplina delle società quotate con particolare riguardo alle semplificazioni degli obblighi informativi e della regolamentazione delle assemblee e sulla disciplina speciale relativa agli emittenti di nuova quotazione. Si annotano altresì le modifiche che attengono alla governance e alla composizione degli organi societari, con specifica attenzione sulla complessa revisione delle disposizioni del Codice civile in ordine alle discipline dei sistemi di amministrazione e controllo, evidenziandone l'impatto operativo per società e professionisti che ricoprono cariche sociali e fornendo un quadro interpretativo utile per l'adeguamento degli assetti societari alla nuova disciplina, considerate anche le novità in tema di integrazione dei sistemi di AI nelle funzioni di controllo.

Il documento guida il lettore nella comprensione delle novità e, attraverso l'ausilio di tabelle sinottiche in cui sono riportate unicamente le norme oggetto di analisi con evidenza delle novità apportate dal Decreto, offre uno strumento operativo per i professionisti.

Fatta eccezione per alcune disposizioni per le quali è previsto un regime transitorio con applicazione differita nel tempo, il Decreto entra in vigore il 29 aprile 2026. A tale riguardo, si evidenzia che le disposizioni modificate dal Decreto sono indicate in questo approfondimento come "previgenti".

Il cantiere della riforma resta aperto. Alla data di pubblicazione del presente documento, infatti, è all'esame delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo attuativo della seconda parte della riforma, di cui all'art. 19-bis della Legge Capitali, per il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal TUF.

2. Le nuove società di partenariato

Una delle principali novità previste dalla riforma riguarda l'introduzione delle società di partenariato quale soggetto gestore specializzato in operazioni di *private equity* e *venture capital*.



Le modifiche introdotte nel TUF, a opera degli artt. 1 e ss. del Decreto, attuano il criterio di delega previsto nell'art. 19, lett. d), della Legge Capitali, che invita il Governo a favorire l'investimento privato, anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori. Più nello specifico, risulta di nuova introduzione la società di partenariato, generalmente definita nel novellato art. 1, comma 1, lett. i-quater.1, TUF come *“l'Oicr chiuso costituito in forma di società in accomandita per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante l'offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto”*.

La società di partenariato è inquadrata, pertanto, tra gli Oicr e può essere gestita internamente (assumendo la qualifica di gestore o, se sottosoglia, di GEFIA registrato secondo AIFMD, osservandone le regole come integrate dalle normative nazionali), oppure esternamente (qualificandosi come Oicr societario in gestione esterna).

Quanto all'individuazione dell'oggetto sociale esclusivo, è necessario fare riferimento alla definizione di *“private equity e venture capital”* fornita nella nuova lettera i-quater.6) del predetto art. 1 del Decreto, secondo cui tale attività consiste nell'investimento in imprese non quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre forme simili, incluso l'investimento ulteriore nelle predette imprese successivamente alla loro eventuale ammissione alla quotazione. Come precisato nella relazione illustrativa dello schema di Decreto, il modello riecheggia le esperienze internazionali della *limited partnership* dove, ancorché con modalità diverse, sono state introdotte società di partenariato per garantire forme societarie riconoscibili a livello internazionale, con personalità giuridica e un chiaro assetto di interessi ripartito tra soci investitori e in quanto tali *limited liable* (accomandanti) e soci con il compito di gestire e *fully liable* (accomandatari).

L'obiettivo sotteso alla creazione di questo nuovo soggetto giuridico è quello di favorire l'afflusso di investimenti – anche esteri – verso l'economia reale, garantendo al contempo certezza nella destinazione dei capitali e ampia autonomia statutaria.

La novella prevede sia un procedimento autorizzatorio per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte della società di partenariato che verrà definito dalla Banca d'Italia sentita la Consob, sia l'attestazione da parte della stessa Banca d'Italia della conformità dell'atto costitutivo e dello statuto della società alle prescrizioni di legge e di regolamento, sia ancora la creazione dell'albo delle società di partenariato in gestione interna, tenuto dalla Banca d'Italia, in cui sono iscritte le società autorizzate.

2.1. La società di partenariato a gestione interna

L'art. 3, comma 1, lett. p), del Decreto inserisce nel Titolo III, della Parte II, Capo I-bis, la nuova Sezione II-bis (artt. da 35-novies.1 a 35-novies.6 TUF), declinando la disciplina della società di partenariato in gestione interna autorizzata.



È al riguardo doveroso premettere come la disciplina della s.a.p.a. recata dal Libro V, Titolo V, Capo VI del Codice civile, trovi applicazione in quanto compatibile e qualora non diversamente disposto dalla nuova Sezione II-bis TUF, con ciò garantendosi certezza nell'applicazione delle regole in punto di funzionamento degli organi della società; la Banca d'Italia può emanare ulteriori disposizioni applicative¹. In questa prospettiva, si segnala la previsione per cui la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni.

Degne di nota sono le previsioni che subordinano l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, sentita la Consob, della società di partenariato in gestione interna alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio al ricorrere delle condizioni precisate nella normativa. Viene inoltre previsto che qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione debba essere comunicata in via preventiva alla Banca d'Italia e alla Consob.

Oltre ai requisiti generali (forma giuridica di s.a.p.a., sede legale e direzione generale in Italia, ecc.), giova osservare come l'art. 35-novies.1 TUF stabilisca che il sistema di amministrazione e controllo sia quello tradizionale, con la necessaria nomina di un collegio sindacale² e che i soggetti che svolgano funzioni di amministrazione e controllo siano in possesso dei requisiti di idoneità fissati nell'art. 13 TUF.

La società, come anticipato, ha per oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del *private equity e del venture capital* del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto; sono altresì indicate le eventuali attività connesse e strumentali. Non sono ammessi conferimenti in natura.

Si prevede, in aggiunta, che queste società possano costituire comparti autonomi, attraverso i quali investire parti del patrimonio raccolto, che rimangono a tutti gli effetti distinti e separati tra di loro e dal patrimonio generale della società.

Il quadro normativo di riferimento introdotto dalla novella consente allo statuto di prevedere:

- limiti all'emissione di azioni;
- particolari vincoli di trasferibilità delle azioni e degli strumenti partecipativi eventualmente emessi;
- l'esistenza di più comparti di investimento, ai sensi dell'art. 35-novies.1, comma 7, TUF per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;
- la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione;

¹ Cfr. art. 35-novies.6 TUF.

² In ordine alla disciplina dell'amministrazione e controllo nelle società di partenariato a gestione esterna, si rinvia al par. 2.2.



- la possibilità, fermo restando quanto previsto dall'art. 35-novies.1, comma 2, TUF di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della società stessa in base alle esigenze di investimento;
- le modalità di raccolta del patrimonio gestito diverse dall'emissione di azioni e di strumenti finanziari partecipativi.

Per quanto attiene alla possibilità di costituire uno o più comparti separati prevista nello statuto della società, l'art. 35-novies.1, comma 7, TUF stabilisce, in primo luogo, che ogni comparto è separato a ogni effetto dagli altri comparti e dal patrimonio generale della società medesima; viene poi precisato che la disciplina di riferimento è quella prevista per la costituzione di comparti separati da parte di Sicav e Sicaif in gestione interna. Giova osservare come, per via del richiamo all'art. 35-quater, comma 5-bis, TUF, venga consentita la possibilità di distribuire proventi relativi al singolo comparto conseguiti, anche in assenza di utili complessivi della società, previa asseverazione da parte del soggetto incaricato della revisione contabile della società e subordinatamente alla condizione che sia assicurata la gestione sana e prudente della società. La medesima disposizione precisa che le perdite relative alla gestione di un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto.

Continuando con la disamina della disciplina, si osserva che alle società di partenariato si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla s.a.p.a. previste nel Codice civile, fatta eccezione³ per:

- gli artt. 2333, 2334, 2335 e 2453 c.c. (sottoscrizione delle azioni e assemblea dei sottoscrittori, denominazione sociale);
- l'art. 2336 c.c. (stipulazione e deposito dell'atto costitutivo);
- l'art. 2348 c.c., limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in ciascun comparto;
- l'art. 2349 c.c. (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro);
- l'art. 2350, commi secondo e terzo, c.c. (azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore, convertibili in azioni di altra categoria e divieto di pagare dividendi su tali azioni);
- l'art. 2353 c.c. (azioni di godimento);
- l'art. 2355-bis, commi primo e secondo, c.c. (limiti alla circolazione di alcune azioni);
- l'art. 2376 c.c. (assemblee speciali);
- gli artt. da 2447-bis a 2447-decies c.c. (patrimoni destinati).

Sono da evidenziare, altresì, ulteriori deroghe rispetto alla disciplina civilistica.

Per esempio, pur rimanendo possibile il ricorso al capitale di rischio, a strumenti partecipativi e indebitamento, sebbene non verso il pubblico, in considerazione dei rischi tipici dell'oggetto sociale, non è ammessa l'emissione di obbligazioni.

³ Si rinvia alle previsioni degli artt. 35-novies.1 e 35-novies.3 TUF.



Inoltre, come stabilisce l'art. 35-novies. 4, TUF in ordine alle modifiche dell'atto costitutivo, in deroga a quanto disposto nell'art. 2460 c.c., tali modifiche sono approvate dall'assemblea secondo i *quorum* costitutivi e deliberativi statutariamente previsti, ferma la necessità di approvazione da parte di tutti i soci accomandatari.

Nella predetta disposizione, deroghe sono previste anche con riferimento all'esercizio del diritto di recesso, in quanto le cause di recesso sono ridotte rispetto al disposto dell'art. 2437 c.c. Più precisamente, è previsto un elenco tassativo allineato alle peculiarità dello strumento e all'esigenza di stabilità del capitale. Secondo quanto indicato dall'art. 35-novies.4, secondo comma, TUF, infatti, *"In deroga a quanto previsto dall'art. 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, esclusivamente i soci che non hanno concorso alle deliberazioni che determinano:*

- a) la modifica della clausola relativa all'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;*
- b) la trasformazione della società;*
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;*
- d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso".*

Non è tutto.

Significativa per i professionisti è la previsione di cui all'art. 35-novies. 5, TUF – applicabile in forza del rinvio operato all'interno dell'art. 38-bis, comma 10, TUF anche alle società di partenariato a gestione esterna – in ordine alla disciplina dello scioglimento e della liquidazione volontaria.

Chiarita l'applicabilità delle regole declinate nel Codice civile per lo scioglimento e la liquidazione, nei limiti di compatibilità (comma 6), il secondo comma dell'art. 35-novies.5 TUF stabilisce che la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori sono di spettanza dell'assemblea straordinaria. Vengono, inoltre, introdotti specifici obblighi di informativa alla Banca d'Italia in merito al piano di smobilizzo e a quello di riparto. In particolare, i liquidatori devono provvedere a liquidare l'attivo delle società nel rispetto delle disposizioni determinate da Banca d'Italia; mentre, il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

Nell'effettuare la generale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non può sottacersi quanto disposto dal quarto comma della disposizione in esame, in forza del quale il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti⁴ ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

⁴ Non viene specificato se oggetto del giudizio sia solamente il bilancio finale di liquidazione richiamato nel successivo quinto comma – a mente del quale, come già detto, il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione – ovvero anche i bilanci intermedi. Non è di supporto la relazione illustrativa allo schema di Decreto che, nel fornire spiegazioni circa la portata di tali previsioni, si riferisce in modo generico al bilancio di liquidazione.



Da ultimo, come anticipato, la novella ha previsto l'istituzione di un apposito albo delle società di partenariato in gestione interna, tenuto dalla Banca d'Italia, in cui sono iscritte le società autorizzate. Le iscrizioni nell'albo – così come le cancellazioni – vengono comunicate dalla Banca d'Italia a Consob; le società di partenariato sono tenute a indicare gli estremi dell'iscrizione all'albo negli atti e nella corrispondenza. Ricadono sulla Consob specifici obblighi informativi verso l'AESFEM in ordine alle autorizzazioni rilasciate o ritirate e in ordine a qualsiasi modifica dell'elenco delle società di partenariato autorizzate⁵.

2.2. La società di partenariato a gestione esterna

Con l'inserimento del nuovo art. 38-bis viene introdotta nel TUF una disciplina organica per le società di partenariato in gestione esterna, chiarendone natura, requisiti e profili di vigilanza. Pur condividendo i tratti generali della disciplina delle società di partenariato a gestione interna, quella delle società di partenariato a gestione esterna contiene alcune specificità. Oltre a non essere prevista alcuna autorizzazione, si stabilisce che esse rispettino, *inter alia*, le seguenti condizioni:

- sia adottata la forma di s.a.p.a.⁶ e lo statuto preveda l'assemblea, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale;
- la sede legale e la direzione generale siano situate in Italia;
- lo statuto preveda come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del *private equity* e del *venture capital* del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto, nonché attività connesse e strumentali;
- lo statuto preveda l'affidamento dell'attività a un gestore esterno con indicazione della società designata;
- siano definite procedure idonee ad assicurare la continuità operativa in caso di sostituzione del gestore;
- sia richiesta la stipula di accordi con il gestore che garantiscano al consiglio di amministrazione l'accesso a documenti e informazioni necessari a verificare l'adempimento degli obblighi, nonché – ove il gestore sia estero – la disciplina degli obblighi di collaborazione verso i liquidatori, incluso il trasferimento delle informazioni utili allo svolgimento del loro incarico.

Inoltre, è obbligatoria la stipula di un accordo tra il gestore esterno – se diverso da una SGR – e il depositario che assicuri a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie.

Anche gli statuti delle società di partenariato in gestione esterna possono prevedere la costituzione di uno o più comparti.

⁵ Cfr. art. 35-novies.2, comma 2, TUF.

⁶ Quanto alla denominazione sociale, l'art. 38-bis, comma 3, precisa che, in deroga all'art. 2453 c.c., contenga l'indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni in gestione esterna.

Viene esclusa l'applicabilità delle norme civilistiche sulla costituzione mediante pubblica sottoscrizione.

2.3. Entrata in vigore

L'articolo 11, comma 3, del Decreto stabilisce che le disposizioni della Sezione II-bis del Titolo III, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del Decreto, termine entro cui la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari, adotteranno le relative disposizioni di attuazione e la Banca d'Italia adotterà altresì gli interventi di adeguamento degli albi e dei registri di vigilanza alle disposizioni introdotte dal Decreto.

Al riguardo, l'art. 11, comma 4, lett. b), precisa che la disciplina dettata dal Titolo III, Capo I-bis, Sezione II-bis della Parte II si applica a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni previste dall'art. 35-novies.1, comma 3, se precedenti alla scadenza sopra indicata.

3. Modifiche della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio

L'art. 5 del Decreto modifica il Titolo II della Parte IV del TUF, intervenendo su temi centrali in materia di OPA che riguardano il controllo societario e l'informazione al mercato. Oltre alle previsioni generali, infatti, il Decreto attua uno specifico criterio di delega previsto nella lett. f) dell'art. 19 della Legge Capitali con il quale si invita il Governo a *“prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio”*. Gli interventi proposti con l'art. 5 del Decreto rispondono a tre finalità principali:

- 1) incrementare la competitività del mercato italiano dei capitali;
- 2) semplificare la normativa vigente, anche mediante l'eliminazione di ipotesi di *gold plating* rispetto alla disciplina europea;
- 3) chiarire disposizioni che, nella loro formulazione, avevano dato luogo a significative incertezze interpretative e applicative.

Tali obiettivi devono essere letti nel più ampio contesto delle politiche europee volte allo sviluppo dei mercati dei capitali, in particolare nell'ambito dell'iniziativa della *Capital Markets Union*. La letteratura economica e giuridica sottolinea come mercati dei capitali efficienti, trasparenti e prevedibili costituiscano un fattore essenziale per la crescita economica, in quanto favoriscono la diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese e riducono la dipendenza dal credito bancario. In questa prospettiva, le modifiche inserite nel TUF, tramite l'art. 5 del Decreto, appaiono funzionali a ridurre il rischio regolamentare percepito dagli investitori, migliorando la certezza del diritto e la prevedibilità degli esiti giuridici delle operazioni di mercato. Un quadro normativo più chiaro e coerente contribuisce, infatti, a contenere i costi di transazione e a favorire una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie.



Corre l'obbligo di segnalare che il 22 aprile 2026 il Governo ha approvato in via definitiva l'atto n. 378 che reca alcune modifiche al TUF al fine di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811 e del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso ai capitali da parte delle piccole e medie imprese.

3.1. L'abrogazione dell'art. 100-bis TUF

L'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto effettua uno degli interventi di maggiore rilievo all'interno del predetto Titolo II che consiste nell'abrogazione dell'art. 100-bis TUF. Tale ultima norma disciplinava la nullità delle operazioni di rivendita sistematica di strumenti finanziari effettuate in assenza di un prospetto informativo. La norma abrogata era caratterizzata da un'elevata indeterminatezza concettuale, in quanto la nozione di "rivendita sistematica" non trovava una definizione normativa puntuale, lasciando all'interprete un'ampia discrezionalità nella delimitazione dell'ambito applicativo. L'abrogazione dell'art. 100-bis TUF consente di coordinare la disciplina del TUF al regolamento Prospetto⁷.

3.2. La revisione della nozione di "persone che agiscono di concerto"

L'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto si sofferma sulle modifiche apportate all'art. 101-bis TUF.

Più nello specifico, l'art. 101-bis, comma 4, TUF nella definizione di "*persone che agiscono di concerto*" elimina il mantenimento del controllo dalle finalità rilevanti della cooperazione: in tal modo il testo normativo viene adeguato alla direttiva 2004/25/CE concernente le OPA⁸. Infatti, la stipulazione di determinati patti parasociali comportava una presunzione assoluta di concerto con effetti automatici sul piano degli obblighi di OPA. La riforma supera tale impostazione, trasformando, attraverso la modifica dell'art. 101-bis, comma 4-bis, TUF le presunzioni assolute del "concerto" in presunzioni relative e consentendo ai soggetti interessati di fornire prova contraria⁹.

Alle ipotesi previste nella norma di rango primario si aggiungono quelle stabilite in via regolamentare dalla Consob ai sensi del successivo comma 4-ter dell'art. 101-bis TUF.

⁷ Si tratta del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

⁸ La relazione illustrativa dello schema di Decreto chiarisce che: "*il mantenimento del controllo, infatti, non è previsto tra le finalità del concerto ai sensi della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto; esso, inoltre, si presta a rilevanti incertezze interpretative, facendo riferimento a ipotesi in cui gli assetti di controllo non subiscono, per definizione, mutamenti significativi*".

⁹ Sul punto, la relazione illustrativa dello schema di Decreto precisa che: "*il ricorso a presunzioni assolute, indipendentemente dal ricorrere dei requisiti previsti nella definizione generale di concerto, costituiva una eccezione rispetto ai principali ordinamenti degli altri Stati membri e poteva determinare l'applicazione del concerto in ipotesi non meritevoli di essere considerate tali (come nel caso dei patti di mera consultazione o dell'amministratore contrario all'acquisto della partecipazione). La necessità che siano gli stessi potenziali "concertisti" a dimostrare la mancanza dei requisiti stabiliti dal comma 4 assicura, al contempo, il pieno mantenimento dei livelli attuali di tutela degli investitori diversi dalle parti che agiscono di concerto*".

3.3. La nozione di “parte interessata” e i poteri di vigilanza informativa

Accanto alla revisione della nozione di concerto, l’art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto inserisce, nell’art. 101-bis, il comma 4-quater, nel quale viene fornita la nuova definizione di “parti interessate”.

Sono “parti interessate” l’offerente, l’emittente, i soggetti a essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo con essi, le società a essi collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo, i soci dell’offerente o dell’emittente aderenti a patti parasociali ai sensi dell’art. 122 TUF, nonché coloro che operano di concerto con l’offerente o l’emittente.

Si tratta di novità funzionale a consentire l’esercizio dei poteri di vigilanza informativa della Consob anche nei confronti di soggetti che abbiano escluso la sussistenza di un’azione di concerto. Tale soluzione consente di preservare l’efficacia del sistema dei controlli, evitando che la semplificazione normativa si traduca in una riduzione dei poteri di vigilanza e garantendo un adeguato presidio informativo del mercato.

3.4. Il potere di “put up or shut up” e la gestione delle informazioni di mercato

L’introduzione del potere di “put up or shut up” in capo alla Consob costituisce una delle principali novità introdotte dall’art. 5, comma 1, lett. d), del Decreto.

Il novellato art. 102, comma 8, TUF consente alla Consob di stabilire un termine entro cui il potenziale offerente deve rendere nota al mercato la decisione di promuovere un’offerta, stabilendo anche che, in caso di silenzio o diniego, sarà impedito all’offerente promuovere un’offerta avente a oggetto titoli del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

Sotto il profilo del funzionamento del mercato, tale meccanismo contribuisce a ridurre le asimmetrie informative e a contenere fenomeni di volatilità anomala dei titoli interessati.

3.5. La disciplina dell’offerta pubblica di acquisto totalitaria

L’art. 5, comma 1, lett. f), del Decreto interviene sull’art. 106 TUF (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). Tale intervento si caratterizza per l’abrogazione dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 106 TUF, ove era prevista una soglia più bassa per le società diverse dalle PMI in cui un soggetto deteneva una partecipazione superiore al 25% senza che alcun altro socio detenesse partecipazioni più elevate, e quella che consentiva alle PMI, per statuto, di stabilire una soglia compresa tra il 25% e il 40%. L’abrogazione mira a mantenere la soglia unica del 30% per l’obbligo di OPA totalitaria, effettuando un intervento di semplificazione del quadro normativo con conseguente riduzione della complessità applicativa che si era riscontrata in passato e intensificando la prevedibilità delle regole per gli operatori di mercato.

Inoltre, modificando il comma 2 dell’art. 106 TUF, viene ridotto da dodici a sei mesi il periodo di riferimento per la determinazione del prezzo dell’offerta: questa modifica rafforza la coerenza del



sistema avvicinando il prezzo dell'OPA alle negoziazioni più recenti e contribuendo a una maggiore tutela degli azionisti.

Il novellato art. 106, comma 2, TUF dispone altresì che, qualora la soglia sia superata attraverso l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa al medesimo prezzo versato per l'acquisto di tali ultime azioni.

La medesima lett. f) dell'art. 5 del Decreto modifica il comma 3, lett. b), dell'art. 106 TUF, innalzando la soglia relativa all'obbligo di offerta conseguente ad acquisti ovvero a maggiorazione dei diritti di voto (c.d. "OPA da consolidamento"). Tale soglia è stabilita nel 10% (invece che nel 5%) del numero complessivo dei diritti di voto da parte di coloro che già detengono una partecipazione pari al 30%, senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.

Sono integrate le fattispecie di esenzione dall'obbligo di OPA al superamento della soglia prevista, attraverso la modifica apportata al comma 5, lett. e), dell'art. 106 TUF, includendo anche il conferimento oltre alle già previste operazioni di fusione o di scissione.

L'art. 5, comma 1, lett. g), del Decreto interviene sull'art. 107 TUF (Offerta pubblica di acquisto preventiva). Al fine di contenere l'onere riconnesso all'acquisto della partecipazione di controllo attraverso l'offerta pubblica di acquisto, con la modifica del primo comma si riduce dal 60% al 50% la percentuale dei titoli di ciascuna categoria oggetto dell'OPA preventiva per evitare l'applicazione dell'obbligo di successiva offerta obbligatoria totalitaria. Inoltre, la modifica introdotta al terzo comma dell'art. 107 TUF riduce, da dodici a sei mesi successivi alla chiusura dell'OPA preventiva, il periodo di tempo rilevante ai fini della promozione dell'OPA obbligatoria nei casi previsti espressamente nello stesso terzo comma.

3.6. Diritto all'acquisto delle azioni residue a seguito di offerta totalitaria

L'art. 5, comma 1, lett. l), del Decreto prevede un ampliamento della possibilità di esercizio dell'acquisto di azioni di cui all'art. 111 TUF (Diritto di acquisto), riducendo dal 95% al 90% la soglia di possesso dei titoli che fa sorgere tale diritto. Esso può configurarsi, inoltre, nell'ambito di fattispecie diverse dall'OPA totalitaria, estendendosi all'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 2, TUF che disciplina l'obbligo d'acquisto per chi possieda titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato per una quota superiore al 90% del capitale.

3.7. La procedura di acquisto totalitario su autorizzazione dei soci

L'art. 5, comma 1, lett. n), del Decreto introduce il nuovo art. 112-bis TUF (Acquisto totalitario su autorizzazione dei soci) che disciplina la procedura di acquisto totalitario delle azioni su autorizzazione dei soci, configurando uno strumento che si affianca all'OPA obbligatoria per il riordino degli assetti proprietari delle società quotate.



Nella disposizione in oggetto si prevede che l'assemblea straordinaria possa deliberare di far acquistare a un soggetto individuato dall'organo di amministrazione la totalità delle azioni della società secondo la procedura individuata nei commi successivi al primo. Nell'ambito di tale procedura, infatti, il terzo e il quarto comma attribuiscono un ruolo proattivo all'organo di amministrazione, chiamato a individuare il potenziale acquirente e a darne comunicazione alla Consob e al pubblico.

Più partitamente, l'individuazione del potenziale acquirente è affidata all'organo di amministrazione valutato l'interesse della società su parere conforme espresso da un comitato di amministratori indipendenti. La proposta di acquisto deve essere vincolante e irrevocabile; il corrispettivo, esclusivamente in denaro, non può essere inferiore alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che precedono la comunicazione effettuata da parte dell'organo di amministrazione, senza indugio, alla Consob e al pubblico del potenziale acquirente, ovvero all'eventuale maggior prezzo pagato dall'acquirente – o dalle persone che agiscono di concerto con quest'ultimo – per acquisti intervenuti nello stesso periodo.

Con specifico riguardo alla procedura, la normativa stabilisce che dell'operazione, come accennato, sia data notizia senza indugio al pubblico e alla Consob e che, per garantire un'adeguata pubblicità informativa, l'organo di amministrazione rediga una relazione illustrativa contenente ogni dato utile per l'apprezzamento della proposta, le proprie valutazioni e il parere motivato degli amministratori indipendenti sulla proposta e sulla congruità del corrispettivo. Anche la relazione illustrativa deve essere notificata alla Consob entro venti giorni dalla comunicazione relativa all'individuazione del potenziale acquirente. La Consob ne verifica la conformità secondo le indicazioni fornite dall'apposito regolamento attuativo e, decorso il termine di quindici giorni dalla notifica, la relazione medesima è messa a disposizione del pubblico. L'art. 112-bis, comma 4, TUF puntualizza che tra la data della pubblicazione della relazione illustrativa e l'assemblea straordinaria non possono decorrere meno di trenta giorni.

Ciò posto, per la validità della deliberazione della cessione è previsto un quorum rafforzato: la cessione è deliberata dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei soci della società, presenti in assemblea, diversi:

- dal socio che abbia presentato la proposta e dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, se già azionisti della società;
- dal socio o dai soci che detengano, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore a un decimo del capitale sociale.

L'art. 112-bis, comma 6, TUF stabilisce che, ai fini della deliberazione, non operano le limitazioni al diritto di voto previste nei patti parasociali. Il trasferimento delle azioni produce effetto con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, ovvero alla diversa data stabilita nella deliberazione stessa. L'ultimo periodo del comma prevede la non opponibilità, nei confronti dell'acquirente, delle eventuali limitazioni al trasferimento delle azioni previste dallo statuto e dai patti parasociali.

La disposizione precisa, inoltre, i poteri regolamentari e di vigilanza della Consob. Quest'ultima, come previsto dall'art. 112-bis, comma 7, TUF detta disposizioni di attuazione di quanto previsto nello stesso art. 112-bis TUF ed è chiamata a disciplinare con regolamento, in particolare:

- il contenuto della comunicazione e del parere degli amministratori indipendenti, nonché le modalità di pubblicazione;
- il contenuto della relazione illustrativa, nonché le modalità di pubblicazione;
- le garanzie di esatto adempimento che devono essere fornite dall'acquirente;
- le eventuali operazioni intervenute durante la procedura;
- la correttezza e la trasparenza delle operazioni sulle azioni oggetto di cessione;
- gli effetti sul corrispettivo della proposta degli acquisti di azioni che ne sono oggetto, effettuati dall'acquirente o dalle persone che agiscono di concerto con esso, dalla comunicazione.

Si prevede ulteriormente un meccanismo teso a garantire la correttezza del prezzo, assicurando ai soci lo stesso livello di tutela nella determinazione del corrispettivo previsto in caso di OPA. Infatti, in base al disposto dell'art. 112-bis, comma 9, TUF, la Consob può imporre che l'acquisto avvenga a un prezzo superiore a quello determinato nella proposta, quando vi sia stata collusione tra il potenziale acquirente o le persone che agiscono di concerto con esso e uno o più soci della società le cui azioni formano oggetto dell'acquisto, oppure nei casi in cui vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.

3.8. Entrata in vigore

L'art. 11, comma 5, del Decreto, con riferimento alle disposizioni attuative di cui alla Parte IV (Disciplina degli Emittenti), prevede che la Consob dovrà adottarle entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del Decreto (pertanto, entro nove mesi dal 29 aprile 2026), salvo quella previste dall'art. 112-bis, comma 7, TUF che saranno adottate entro dodici mesi decorrenti dal 29 aprile 2026.

4. Le misure di semplificazione in materia di società quotate

L'art. 6 del Decreto interviene sul Titolo III, della Parte IV del TUF e innova, in modo organico, la disciplina degli emittenti quotati, con particolare riguardo agli obblighi informativi alla regolamentazione delle assemblee.

L'obiettivo è di rendere più efficiente il processo decisionale societario bilanciando le esigenze di semplificazione e di rafforzamento della trasparenza a tutela degli investitori. Viene in tal modo attuato il criterio di delega previsto nell'art. 19, lett. b), della Legge Capitali, tramite cui si è invitato il Governo ad aumentare la competitività del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusa la partecipazione assembleare.



Il Decreto traccia una distinzione, metodologica e sostanziale, tra società che si apprestano alla quotazione e società che, al momento dell'entrata in vigore delle novità, risultino già quotate: riguardo alle prime, la riforma si articola nella previsione di nuove regole liberamente accessibili, finalizzate alla riduzione dei costi e a una valorizzazione dell'autonomia statutaria. In questa prospettiva, con riguardo più specificatamente alle PMI che si apprestano alla quotazione¹⁰, l'art. 16 del Decreto stabilisce che il regime in linea generale dettato per gli emittenti di nuova quotazione, sia applicabile alle società che modifichino lo statuto secondo quanto indicato nella norma.

È, inoltre, prevista la possibilità, per le PMI emittenti azioni quotate che non abbiano superato il limite di capitalizzazione di mercato pari a 1 miliardo di euro¹¹ nei tre esercizi precedenti quello di entrata in vigore del Decreto, di decidere di avvalersi del nuovo regime normativo entro due anni dall'adozione della normativa regolamentare – da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto – modificando conformemente il proprio statuto sociale a condizione che non superino il suddetto limite di capitalizzazione neppure al momento dell'*opt-in*.

4.1. Le modifiche alla disciplina dell'informazione societaria e degli assetti proprietari

La riforma introduce alcune novità che riguardano le disposizioni in materia di informazione societaria.

L'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto interviene sull'art. 113-bis (Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti), comma 3, TUF prevedendo con riferimento agli Oicr aperti, l'abrogazione dell'obbligo di predisporre e pubblicare un documento dedicato ai fini della quotazione, sostituendolo con la possibilità, da parte della Consob, di richiedere informazioni direttamente alla società di gestione del mercato.

L'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto interviene sull'art. 113-ter TUF (Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate) prevedendo:

- che le informazioni regolamentate devono essere comunicate nella lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale anche al fine di ridurre al minimo gli oneri connessi alla comunicazione;
- con riferimento al deposito delle informazioni, l'introduzione di un nuovo criterio di indirizzo per i regolamenti Consob finalizzato a favorire la riduzione degli oneri amministrativi e quindi l'utilizzo di soluzioni tecnologiche idonee a ridurre l'impatto, anche tenendo conto della possibilità di acquisire le informazioni attraverso il punto di accesso unico europeo (*European Single Access Point* – ESAP) istituito dal regolamento (UE) 2023/2859.

L'art. 6, comma 1, lett. c), del Decreto abroga la disposizione che richiama gli obblighi informativi specifici per gli operatori della finanza etica (art. 117-ter TUF), essendo presente una disciplina europea *ad hoc* ben articolata e dettagliata.

¹⁰ Si rinvia al successivo paragrafo 5.

¹¹ Tale soglia nella definizione di PMI è stabilita dall'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1 TUF.



L'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto modifica l'art. 120 TUF, con riguardo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

Per quanto attiene alle soglie, la modifica introdotta dal Decreto subordina all'emanazione di un provvedimento di carattere generale, motivato da esigenze di tutela degli investitori, nonché di efficienza e di trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, il potere della Consob di prevedere – per un limitato periodo di tempo – soglie iniziali inferiori a quelle ordinarie (fissate al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto e al 5% per le PMI), con riguardo alle società ad azionariato particolarmente diffuso.

Non è tutto.

L'art. 6, comma 1, lett. e), del Decreto semplifica e razionalizza la disciplina delle partecipazioni “reciproche” o “incrociate” di cui all'art. 121 TUF, con l'abrogazione del terzo comma e apportando modifiche di coordinamento destinate a escludere la rilevanza degli incroci “triangolari”, nell'ottica di facilitare alleanze strategiche o fenomeni aggregativi tra imprese (commi 5 e 6).

Particolare attenzione va rivolta alle modifiche introdotte dall'art. 6, comma 1, lett. f), del Decreto nell'art. 123-bis TUF dedicato alla relazione sulla gestione delle società emittenti, in ordine ai contenuti della specifica sezione denominata “Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari”.

Allo scopo di rafforzare obblighi di *disclosure* per garantire un'adeguata informativa al pubblico in relazione ai processi di *due diligence* istituiti e/o implementati, si prevede che la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari contenga – ove adottate – anche una descrizione delle politiche:

- i) in materia di utilizzo e monitoraggio delle nuove tecnologie con particolare riguardo ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili, nell'ottica di fornire un ulteriore strumento di *disclosure* a favore del pubblico¹²,

e

- ii) in materia di gestione e monitoraggio dei rischi informatici, inclusi i rischi di sicurezza cibernetica e i rischi derivanti dall'integrazione delle nuove tecnologie negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili¹³.

L'art. 6, comma 1, lett. g), del Decreto interviene anche sull'art. 123-ter TUF (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti). Effettuate alcune precisazioni lessicali dovute

¹² Su tali aspetti interviene anche il nuovo art. 149-ter TUF per l'esame del quale si rinvia al par. 4.2.2.

¹³ OECD - *Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Principles of Corporate Governance* - Questa modifica è in linea con il Principio di Corporate Governance dell'OCSE IV.A.8. IV.A.8. *Foreseeable risk factors*. - *Users of financial information and market participants need information on reasonably foreseeable material risks that may include: risks that are specific to the industry or the geographical areas in which the company operates; dependence on commodities and supply chains; financial market risks including interest rate or currency risk; risks related to derivatives and off-balance sheet transactions; business conduct risks; digital security risks; compliance risks; and sustainability risks, notably climate-related risks. The Principles envision the disclosure of sufficient and comprehensive information to fully inform investors and other users of the reasonably foreseeable material risks of the company. Disclosure of risk is most effective when it is tailored to the particular company and industry in question. Disclosure about the system for monitoring and managing risk is increasingly regarded as good practice, including the nature and effectiveness of related due diligence processes.*

Qualora una società non abbia politiche di tal genere, sarà sufficiente dare atto di tale assenza nella relazione.



alle differenze riscontrabili in ordine alla qualificazione dei sistemi di amministrazione e controllo alternativi al tradizionale, in linea generale, la novella adegua la politica di remunerazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell'organo di controllo alla direttiva (UE) 2017/828 (c.d. direttiva SHRDII¹⁴), prevedendo al contempo l'estensione della politica di remunerazione ai dirigenti con responsabilità strategiche salvo diversa previsione statutaria (c.d. *opt-out*). Si consente, dunque, che una previsione dello statuto escluda i dirigenti con responsabilità strategiche dalla politica sulla remunerazione e si precisa che, nella prima sezione della relazione, la politica in materia di remunerazione sia illustrata con riferimento almeno all'esercizio successivo.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, TUF, la politica di remunerazione è sottoposta alla votazione dei soci, con la cadenza richiesta dalla durata della politica e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della medesima. Tale voto è vincolante. Tuttavia, la novella consente che lo statuto sociale possa disporre diversamente, optando per il voto consultivo. In questa prospettiva è modificato il comma 3-ter, e introdotto *ex novo* il comma 3-quater.

Anche i contenuti della seconda sezione della relazione sulla remunerazione conoscono alcune modifiche.

Il novellato quarto comma dell'art. 123-ter TUF, che si riferisce appunto al contenuto della seconda sezione della relazione sulla remunerazione, viene integrato per:

- i) disciplinare l'informativa relativa ai dirigenti con responsabilità strategiche, nel caso in cui la politica di remunerazione li includa, e, in particolare, per prevedere che tale sezione fornisca le informazioni su tali soggetti sempre in forma aggregata: intervenendo sul comma 8 viene meno il potere della Consob di stabilire con regolamento i casi in cui tali informazioni debbano essere fornite in forma nominativa, fermo restando che la Consob può differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della società, nonché del sistema di amministrazione e controllo adottato;

e

- ii) eliminare l'obbligo di informazioni sui compensi corrisposti dalle società "collegate"¹⁵.

Stante la previsione recata dal comma 8-bis, non modificato dal Decreto, il soggetto incaricato della revisione legale verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione.

Continuando con la disamina delle novità, si segnala l'introduzione, effettuata a opera dell'art. 6, comma 1, lett. h), del Decreto, nella nozione di "gestori di attivi" di cui all'art. 124-quater TUF delle società di partenariato in gestione interna autorizzate (la disciplina delle quali è esaminata nel par. 2.1.).

¹⁴ La direttiva SHRDII (*Shareholder Rights Directive II*) è stata recepita in Italia con il d. lgs. 10 maggio 2019, n. 49 - Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

¹⁵ La definizione di "gruppo" richiamata dalla SHRDII (art. 2, punto 11, direttiva 2103/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio) non include le società collegate e, quindi, in ottica di semplificazione, la modifica apportata dal Decreto espunge il riferimento alle società collegate.



Si passa all'esame delle novità introdotte dall'art. 6, comma 1, lett. l), del Decreto con riguardo alle modalità di svolgimento dell'assemblea e ai diritti dei soci.

Prima di soffermarsi sull'analisi dei contenuti delle nuove disposizioni, corre l'obbligo di segnalare che la legge 27 febbraio 2026, n. 26, *“Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*¹⁶, ha prorogato fino al 30 settembre 2026 la normativa emergenziale, adottata in epoca pandemica per facilitare lo svolgimento delle assemblee della società tenuto conto dei rischi da contagio. Come è noto, l'art. 106, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto la possibilità che le società con azioni quotate potessero designare nelle assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies TUF¹⁷ salvo che lo statuto disponesse diversamente¹⁸. Le medesime società potevano altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolgesse esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e che al predetto rappresentante designato potessero essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

La Legge Capitali ha istituzionalizzato tale procedimento nell'art. 135-undecies TUF. La norma prevede che salvo che lo statuto disponga diversamente, le società designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Come stabiliva il successivo art. 135-undecies¹⁹ lo statuto poteva prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenissero esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. Tali previsioni sono riproposte, con alcune modifiche, nell'art. 135-undecies, comma 5-bis, TUF.

Il Decreto interviene su questi temi in modo incisivo.

Con il nuovo art. 125-bis.1 (Modalità di svolgimento dell'assemblea) si prevede la possibilità che l'organo di amministrazione determini le modalità di svolgimento delle assemblee, anche mediante ricorso a modalità alternative alla riunione in presenza. Questa regola è valida se lo statuto non stabilisca la modalità esclusiva di svolgimento dell'assemblea.

In particolare, l'organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza (nel sistema di

¹⁶ La legge n. 26/2026 ha convertito il c.d. decreto Milleproroghe; è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 ed è entrata in vigore dal 1° marzo 2026.

¹⁷ L'istituto del rappresentante designato ha trovato sistematizzazione nell'ordinamento delle società quotate con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 che ha introdotto nel TUF l'art. 135-undecies.

¹⁸ La disposizione emergenziale estendeva l'applicazione delle disposizioni summenzionate anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (comma 5).

¹⁹ Si segnala che questa disposizione risulta abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. t), del Decreto perché sostituita con le nuove modalità introdotte nell'art. 125-bis.1 e dalle disposizioni a questo successive.



amministrazione e controllo dotato di consiglio di sorveglianza), che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato e/o prevedere l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Per la realizzazione di quanto sopra, l'organo di amministrazione approva, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, un apposito regolamento in cui si determinano condizioni e modalità di partecipazione da parte dei soci idonee ad assicurare tutele adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti. La disposizione prevede che il regolamento debba essere pubblicato sul sito internet dell'emittente, nonché richiamato nell'avviso di convocazione di ciascuna assemblea. Viene, così, valorizzato il ruolo dell'organo di amministrazione nella scelta delle concrete modalità di svolgimento della riunione assembleare e delle condizioni di partecipazione dei soci.

Nell'ottica di contenere gli interventi di "mero disturbo", il quarto comma dell'art. 125-bis.1 TUF prevede che lo statuto o, in alternativa, il regolamento adottato dall'organo di amministrazione con le modalità precedentemente descritte, possono, nei casi di adunanza in luogo fisico o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, limitare la partecipazione alla discussione in assemblea a una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, TUF; restano fermi il diritto di presentare proposte di deliberazione e di porre domande prima dell'assemblea nei termini e alle condizioni previste rispettivamente dagli artt. 126-bis e 127-ter TUF, a tutela delle esigenze informative di tutta la compagine sociale. Dell'applicazione della soglia deve essere data evidenza nell'avviso di convocazione²⁰.

Il successivo quinto comma dell'art. 125-bis.1 TUF stabilisce che, ove lo statuto o la deliberazione dell'organo di amministrazione prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato, i soci titolari, anche congiuntamente, di un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno (ovvero della percentuale inferiore eventualmente prevista dallo statuto) possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che quest'ultima si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, ferma restando la possibilità di prevedere una soglia individuale di possesso azionario ai fini della partecipazione alla discussione.

Ove sia stata esercitata tale facoltà, l'organo di amministrazione provvede a darne notizia integrando l'avviso di convocazione di cui all'art. 125-bis TUF, entro i tre giorni successivi.

Come dispone il sesto comma della disposizione in esame, la disciplina prevista nei commi primo, secondo, terzo e quinto viene estesa alle società le cui azioni sono scambiate su un sistema

²⁰ Come stabilisce l'ultimo periodo del quarto comma.



multilaterale di negoziazione; il settimo comma dispone l'applicazione delle previsioni recate dai commi primo, secondo e terzo, anche alle società cooperative, fornendo una disciplina di dettaglio.

L'introduzione delle modifiche tese ad ampliare le modalità di svolgimento dell'assemblea sono completate dalle disposizioni finalizzate a rafforzare il momento informativo pre-assembleare.

In questa prospettiva, le modifiche all'art. 126-bis TUF (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera), apportate dall'art. 6, comma 1, lett. m), del Decreto, prevedono, in particolare, la riduzione del termine entro cui deve essere esercitato il diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie poste all'ordine del giorno con ulteriori argomenti, da dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione a tre giorni (ovvero due giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3, TUF o dell'art. 104, comma 2, TUF). I termini per dare notizia delle integrazioni sono stabiliti in otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ovvero cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3, TUF o dell'art. 104, comma 2, TUF).

Il secondo comma dell'art. 126-bis TUF, nella versione sostituita per tramite del Decreto, riconosce ai soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale il diritto di presentare altresì proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato nel termine di dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, ovvero entro sette giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso, nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3, TUF o dell'art. 104, comma 2, TUF, ovvero entro il termine del ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea in caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 2, TUF.

Quanto a modalità, le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie già poste all'ordine del giorno sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto dei requisiti necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, fermo quanto previsto dall'art. 83-quinquies, comma 3, TUF e sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

L'art. 6, comma 1, lett. n), del Decreto reca alcune novità in relazione al diritto di porre domande prima dell'assemblea, previsto dall'art. 127-ter TUF: oltre a mere modifiche formali tese a migliorare la coerenza dell'impostazione della norma²¹, si segnala la novità rappresentata dall'inserimento del comma 3-bis. In esso viene chiarito che, qualora l'assemblea si svolga esclusivamente mediante rappresentante designato, il diritto di porre domande è esercitabile soltanto prima dell'assemblea e le risposte devono essere fornite dalla società almeno tre giorni prima dell'adunanza, in deroga a quanto previsto nell'ipotesi ordinaria declinata nel comma 1-bis della medesima disposizione²².

²¹ Dal primo comma dell'art. 127-ter TUF viene eliminato il periodo finale in cui era previsto che la società potesse fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto e tale puntualizzazione è spostata nel comma 1-bis.

²² Dove si prevede che le risposte siano fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della società. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.



Come evidenziato nella relazione illustrativa dello schema di Decreto, le richiamate novità traducono le prassi riscontrate nello svolgimento delle assemblee e riflettono un'evoluzione in atto da tempo nelle società quotate. La professionalizzazione dell'azionariato, la condotta più attiva degli investitori istituzionali, lo sviluppo di forme di dialogo extra-assembleare, per un verso, e la possibilità, introdotta dalla Legge Capitali di prevedere il ricorso esclusivo al rappresentante designato, per altro verso, hanno determinato una anticipazione della formazione della volontà dei soci a una fase pre-assembleare, con ridimensionamento della funzione dell'adunanza assembleare quale momento informativo, di confronto e di dibattito. Il modello decisionale anticipato appare quello più coerente con le nuove esigenze della società quotate, qualunque siano le modalità di svolgimento dell'assemblea.

Procedendo con ordine nell'esame del testo di riforma, giova osservare che, recependo le osservazioni condivise dalle commissioni congiunte di Camera e Senato, l'art. 6, comma 1, lett. o) e lett. p), del Decreto apporta alcune significative modifiche agli artt. 127-quinquies TUF (Maggiorazione del voto) e 127-sexies TUF (Azioni a voto plurimo).

Nel primo caso, viene introdotto un nuovo comma 10-bis finalizzato a sterilizzare l'efficacia del diritto di voto maggiorato (previsto nel primo e nel secondo comma) e a chiarire che le azioni attribuiscono un solo voto ai fini dell'assunzione delle delibere dell'assemblea straordinaria aventi come oggetto:

- a) operazioni di fusione che comportino l'esclusione dei titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano;
- b) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- c) l'acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 112-bis TUF;
- d) le operazioni che comportano l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato italiano, ai sensi dell'art. 133, comma 1, TUF;
- e) il trasferimento delle negoziazioni delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell'art. 133, comma 1-bis, TUF.

Nel secondo caso, viene introdotto un nuovo comma 3-bis, finalizzato a sterilizzare l'efficacia del diritto di voto plurimo delle azioni, di modo che queste ultime attribuiscono un voto ai fini dell'approvazione delle delibere di competenza dell'assemblea straordinaria indicate nell'art. 127-quinquies, comma 10-bis, TUF.

Facilitare il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati, è un ulteriore criterio della delega previsto per contribuire allo sviluppo e alla maturazione del mercato dei capitali italiano che soffre strutturalmente di problemi di sottodimensionamento, rendendo più agevole la mobilità tra mercato regolamentato e sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), quali i mercati di crescita per le piccole e medie imprese (c.d. mercato *Growth*)²³.

²³ *Euronext Growth Milan* è dedicato alle PMI dinamiche e competitive, in cerca di capitali per finanziare la crescita grazie ad un approccio regolamentare equilibrato, pensato per le esigenze di imprese ambiziose. *Euronext Growth Milan* offre un percorso di quotazione calibrato sulla struttura delle piccole e medie imprese, basandosi sulla figura centrale di un consulente



La riforma intende semplificare e agevolare il passaggio dal mercato regolamentato al sistema multilaterale di negoziazione (c.d. *downlisting o listing shopping*) e, nel rispetto di talune cautele, creare un'alternativa valida al definitivo abbandono del mercato (c.d. *delisting*).

In proposito, l'art. 6, comma 1, lett. q), del Decreto introduce nell'art. 133 TUF (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni) un nuovo comma 1-bis. Con esso viene consentito alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani di richiedere il trasferimento delle negoziazioni dei propri strumenti finanziari su un sistema multilaterale di negoziazione previa deliberazione dell'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla Consob per tramite di un apposito regolamento. Il trasferimento delle negoziazioni è subordinato al ricorrere di tre condizioni, poste a tutela degli azionisti, vale a dire che:

- i) il gestore del mercato regolamentato (di provenienza) accerti che il sistema multilaterale (di destinazione) assicuri un livello di tutela equivalente a quello di cui al Titolo II, Capo II, Sezione II TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, secondo criteri stabiliti dalla Consob con regolamento;
- ii) ferma restando l'applicazione dell'art. 2437-quinquies c.c.²⁴, la deliberazione dell'assemblea straordinaria sia adottata almeno due mesi prima del trasferimento delle negoziazioni, con le maggioranze previste dalla Consob con regolamento;
- iii) la società abbia assicurato, almeno due mesi prima della data prevista per il trasferimento, la diffusione di informazioni circa le ragioni e le conseguenze dell'operazione per gli investitori, secondo modalità stabilite dalla Consob con regolamento.

Queste previsioni, da leggersi in combinazione con quelle dettate in punto di sterilizzazione dell'efficacia delle azioni a voto maggiorato e a voto plurimo, favoriscono la permanenza delle società nel mercato dei capitali e la mobilità al suo interno approntando, al contempo, rimedi finalizzati a tutelare gli investitori che verrebbero "incisi" nelle loro aspettative dalla trasmigrazione ad altro mercato²⁵.

4.1.1. Entrata in vigore

L'art. 11, comma 5, del Decreto disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni sopra esaminate e, in particolare, prevede che la stessa avverrà a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del

– *Euronext Growth Advisor* – che accompagna la società durante la fase di ammissione e per tutta la permanenza sul mercato. Creato nel 2009, *Euronext Growth Milan* offre un percorso semplificato alla quotazione, rispetto al mercato Euronext Milan, requisiti minimi di accesso e adempimenti calibrati sulle PMI.

²⁴ Come è noto, la disposizione riconosce il diritto di recesso ai soci di società quotate in mercati regolamentati che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.

²⁵ Per completezza si segnalano le novità introdotte dall'art. 6, comma 1, lett. rr), del Decreto, in punto di relazioni finanziarie che attribuiscono alla Consob il nuovo potere di chiedere agli emittenti, in alternativa alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie, di apportare una correzione al testo della futura relazione finanziaria, se del caso con la rielaborazione dei dati comparativi, qualora risulti accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie redatte dagli emittenti ai sensi dell'art. 154-ter TUF non risultino conformi alle norme che ne disciplinano la redazione. Come spiega la relazione illustrativa dello schema di Decreto, la modifica si deve alle Linee Guida ESMA (c.d. GLEFI e GLESI). In particolare, l'Orientamento 7 in tema di informativa finanziaria prevede che la correzione possa essere richiesta nei futuri bilanci qualora questi siano disponibili in un breve arco temporale oppure nei casi in cui il mercato disponga già di informazioni sufficienti. Analoga disposizione è prevista dagli Orientamenti ESMA in tema di rendicontazione di sostenibilità.



Decreto medesimo. Inoltre, si precisa che le disposizioni attuative richiamate e previste nella Parte IV (Disciplina degli Emittenti) devono essere adottate dalla Consob entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del Decreto, salvo quelle previste dall'art. 133, comma 1-bis, TUF che sono adottate entro dodici mesi.

Come prevede l'art. 11, comma 7, del Decreto, le modifiche apportate dal Decreto agli artt. 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies TUF si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto e le previsioni statutarie adottate in conformità alle stesse.

Fermo restando quanto previsto dal comma 7, in base all'art. 11, comma 8, del Decreto, ai fini dell'applicazione dell'art. 125-bis.1, comma 1, TUF, rilevano le sole previsioni statutarie adottate o modificate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto.

4.2. Le modifiche alla disciplina degli organi societari

Sono di una certa rilevanza le modifiche che attengono alla governance e alla composizione degli organi societari; si tratta, in linea generale, di novità introdotte per favorire l'istituzione di sistemi di amministrazione e controllo adeguati anche in termini di professionalità, rappresentatività e trasparenza in seno agli organi sociali delle società quotate.

Tali modifiche danno attuazione ai criteri direttivi di delega che prevedono di: semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto di quanto previsto nei codici di autodisciplina, contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli e assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni. Si tratta di una revisione sistematica delle tematiche sottese alla governance degli emittenti che impone il coordinamento tra quanto disposto nel TUF e nel Codice civile e le indicazioni contenute nei codici di autodisciplina e nella legislazione di settore.

Iniziando dall'esame delle disposizioni inserite o modificate nella Sezione IV-bis, Capo II, Titolo III, della Parte IV del TUF, degna di nota è l'introduzione - a opera dell'art. 6, comma 1, lett. u), del Decreto - dell'art. 147-bis.1 TUF (Principi generali sulla composizione degli organi) che reca una norma di principio, applicabile a tutte le società quotate, tramite cui si stabilisce che gli organi di amministrazione e controllo sono eletti secondo le norme statutarie, nel rispetto delle prescrizioni specifiche volte a promuovere e favorire la professionalità, rappresentatività e diversità della complessiva composizione degli organi interessati.

4.2.1. Organi di amministrazione

Tralasciando le modifiche puramente lessicali tese a identificare, con modalità differenti rispetto a quanto fatto in precedenza, i due sistemi di amministrazione e controllo alternativi al tradizionale, giova



segnalare, in primo luogo, le novità introdotte circa i requisiti di indipendenza e onorabilità degli amministratori.

Quanto all'indipendenza²⁶, correlata alla previsione contenuta nel quarto comma dell'art. 147-ter TUF (Elezione degli amministratori con voto di lista)²⁷, è quella del comma 4-bis, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. v), del Decreto, per specificare che l'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, non decade automaticamente: la decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione solo se il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo non sia sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto. In modo complementare, l'art. 6, comma 1, lett. z), del Decreto, modificando l'art. 147-quater TUF (Composizione del consiglio di gestione), interviene sulla composizione del consiglio di gestione: il Decreto abroga il primo comma sui requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci trattandosi di organo composto da amministratori, cui compete la gestione, per i quali non è previsto alcun requisito di indipendenza.

Per quanto attiene, invece, al consiglio di amministrazione delle società che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, si applica quanto previsto dall'art. 2409-septiesdecies, comma 1, c.c.

Con riguardo al requisito di onorabilità, il novellato art. 147-quinquies TUF (Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione)²⁸, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. aa), del Decreto, oltre a mere sostituzioni lessicali, prevede:

- i) la decadenza dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, qualora dopo la nomina si trovino a perdere i requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti dell'organo di controllo, con regolamento interministeriale adottato sentita la Consob ai sensi del novellato art. 148, comma 3, TUF;
- ii) e che la Consob stabilisca sempre con regolamento le modalità di applicazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché delle quote di genere, in caso di amministratore diverso dalla persona fisica.

Sotto un angolo di visuale strettamente inerente alle funzioni e al ruolo dell'organo di amministrazione, particolarmente incisive sono le novità apportate con l'art. 6, comma 1, lett. bb), del Decreto.

Si introducono le disposizioni di cui all'art. 147-sexies (Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi), con l'obiettivo di chiarire l'equilibrio delle competenze all'interno dell'organo di amministrazione in relazione al sistema di controllo interno e gestione dei rischi; modifiche apprezzabili

²⁶ Sul punto, doveroso richiamare anche le raccomandazioni espresse da Borsa Italiana, *Codice di Corporate Governance*, gennaio 2020, art. 2, Raccomandazione 7.

²⁷ L'art. 147-ter TUF, già novellato dalla Legge Capitali con la lista del consiglio di amministrazione, è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. v) del Decreto. Più nello specifico, la sostituzione della rubrica tiene conto delle regole previste nella disciplina degli emittenti di nuova quotazione di cui alla Sezione V.1.

²⁸ Anche la rubrica dell'art. 147-quinquies TUF è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. aa), del Decreto.



anche nella prospettiva di coordinamento con le prerogative riconosciute all'organo di controllo nell'art. 149, comma 1, lett. c), TUF²⁹.

Replicando la ripartizione delle competenze secondo schemi già previsti dalla normativa³⁰, l'art. 147-sexies TUF prevede che gli organi delegati curano il buon funzionamento e l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, mentre il consiglio di amministrazione assicura e valuta il coordinamento delle funzioni coinvolte in tale sistema, al fine di disporre di una rappresentazione unitaria, tempestiva e sistematica dei rischi. La rappresentazione unitaria dei rischi cui la società è esposta, tenuto conto di criteri di materialità determinati dalle dimensioni e dalla natura dell'impresa, è assicurata dal comitato preposto al controllo dei rischi ovvero dall'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ove previsti e nei limiti delle competenze a essi rispettivamente assegnate. Questi ultimi assicurano la rappresentazione unitaria dei rischi ai quali è esposta la società sulla base delle informazioni rivenienti dalle (differenti) funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno e nella gestione dei rischi, nonché di idonei indicatori anche non finanziari.

La parte conclusiva della disposizione specifica che di tale rappresentazione è dato conto nella relazione sul governo societario ex art. 123-bis TUF.

Da segnalare, infine, quanto previsto nell'art. 148.3 TUF, modificato dall'art. 6, comma 1, lett. dd), del Decreto, con riferimento alla nomina dei componenti e del presidente del comitato per il controllo sulla gestione: il Decreto, salva differente disposizione statutaria, attribuisce al consiglio di amministrazione la determinazione del numero e la nomina dei componenti dell'organo e, con riguardo alla nomina del presidente del comitato, in modo analogo alle previsioni dell'art. 148.1, comma 4, TUF per la nomina del presidente del collegio sindacale, stabilisce che il presidente del comitato per il controllo sulla gestione è nominato dall'assemblea tra i componenti eletti dai soci di minoranza.

4.2.2. *Organi di controllo*

Si passa a esaminare la disciplina degli organi di controllo.

In linea generale, vengono apportate mere modifiche lessicali, riferendosi il testo del Decreto non più al collegio sindacale, ove presente, ma genericamente all'"organo di controllo" così da ricomprendere anche gli organi di controllo dei sistemi di amministrazione e controllo alternativi al tradizionale.

L'art. 6, comma 1, lett. cc), del Decreto riformula l'art. 148 TUF (Composizione dell'organo di controllo).

²⁹ Per la definizione del sistema di controllo interno e gestione dei rischi cfr. Borsa Italiana, *Codice di Corporate Governance*, gennaio 2020, Art. 6; CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, dicembre 2024, Norma Q.3.5.

³⁰ Cfr. art. 2086 c.c., e già i previgenti artt. 2381 e 2403 c.c., questi ultimi sostituiti con l'art. 2381-bis, comma 4, c.c. e con l'art. 2396-quinquies c.c.



Nel primo comma si specifica che il riparto dei componenti dell'organo di controllo sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno 2/5 dei componenti, ovvero 1/3 nel caso di organo composto da tre persone³¹.

Per quanto attiene più partitamente al collegio sindacale, occorre segnalare la precisazione normativa che la quota di genere è riferita ai componenti effettivi (art. 148.1., comma 2, TUF).

Il secondo comma dell'art. 148 TUF ridefinisce la casistica delle cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'organo di controllo, aggiornandola alle ultime novità introdotte dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze e modificando il grado di affinità. Pertanto, oltre ai rapporti di coniugio, vengono presi in considerazione quelli di unione civile e di convivenza; i vincoli di affinità rilevanti ai fini delle valutazioni sono quelli entro il secondo grado (e non più entro il quarto grado) intercorrenti con gli amministratori della società e con gli amministratori delle società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo.

Non è tutto.

Con riguardo alle previsioni di cui alla lett. c), degna di nota è la novità introdotta nell'ultimo periodo della disposizione, nella quale si stabilisce che non costituisce causa di ineleggibilità il fatto di per sé di ricoprire (già) cariche in organi di controllo di società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con ciò chiarendo che la simultanea pluralità di incarichi non configuri di per sé la ricorrenza di altri rapporti di natura patrimoniale che compromettano l'indipendenza del sindaco, potendo rappresentare quest'ultima un'utile modalità operativa e di funzionamento dell'organo di controllo, favorito, in tal modo, nell'acquisizione di informazioni all'interno del gruppo³². Sul punto, tuttavia, la relazione illustrativa dello schema di Decreto precisa che, nella valutazione complessiva dell'indipendenza, potranno essere valutate ulteriori circostanze di fatto (quale, a titolo d'esempio, la dimensione dei compensi).

Precisato quanto sopra, in una generale prospettiva, si osserva che il Decreto poteva rappresentare l'occasione per fornire alcuni chiarimenti in relazione all'ambito applicativo della summenzionata lett. c) e, più specificatamente, in relazione agli *altri rapporti di natura patrimoniale o professionale* idonei a compromettere l'indipendenza del sindaco: sarebbe stata auspicabile una precisazione finalizzata a includere prestazioni professionali, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale tali, per frequenza o abitualità o per la loro rilevante entità, da minare l'indipendenza del sindaco, come la relazione

³¹ Sulle difficoltà interpretative in ordine alla formulazione dell'art. 148 TUF, da combinarsi con quanto previsto nell'art. 144-*undecies*. 1 (Equilibrio tra generi) del Regolamento Emittenti, cfr. Consob comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020. Con delibera Consob n. 21359 del 13 maggio 2020 il comma 3 dell'art. 114-*undecies*.1. del Regolamento Emittenti è stato poi modificato precisando che con riferimento agli organi sociali formati da tre componenti, l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

³² Sul tema, cfr. già Consob, Comunicazione n. 97001574 del 20 febbraio 1997, *Raccomandazioni in materia di controlli societari*, e Allegato 5-*bis* al Regolamento Emittenti dove con riferimento al cumulo degli incarichi è previsto un coefficiente di riduzione del peso dell'incarico di sindaco in società controllate, nel caso in cui un componente dell'organo di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.



illustrativa sembra oggi suggerire in relazione alla possibile compromissione dell'indipendenza del sindaco di gruppo³³.

Infine, il nuovo terzo comma dell'art. 148 TUF dispone che con decreto interministeriale, adottato sentita la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, saranno precisati i requisiti di indipendenza dei componenti dell'organo di controllo e saranno stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità degli stessi.

Posto che il difetto dei requisiti determina la decadenza della carica, il quarto comma specifica che la stessa è dichiarata, entro novanta giorni dalla nomina, ovvero dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, dall'organo competente a nominare l'organo di controllo, tenendo conto, in tal modo, delle differenti modalità di nomina dei soggetti preposti all'esercizio della vigilanza nei tre sistemi di amministrazione e controllo e applicando un generale principio di simmetria rispetto al momento genetico del conferimento dell'incarico.

Segue una serie di disposizioni inserite dall'art. 6, comma 1, lett. dd), del Decreto, al fine di facilitare una distinta configurazione dei tre sistemi di amministrazione e controllo.

I nuovi artt. 148.1 TUF (Composizione del collegio sindacale) e 148.2 TUF (Composizione del consiglio di sorveglianza) disciplinano la composizione specifica, rispettivamente, del collegio sindacale (con evidenza della nomina del presidente da parte dell'assemblea tra i sindaci eletti dai soci di minoranza) e del consiglio di sorveglianza; il nuovo art. 148.3 TUF (Nomina e presidenza del comitato per il controllo sulla gestione) include disposizioni relative alla nomina e alla presidenza del comitato per il controllo sulla gestione.

Per quanto di stretto interesse per i numerosi professionisti che svolgono funzioni di controllo nelle società quotate, l'art. 6, comma 1, lett. ee), del Decreto riscrive l'art. 149 TUF (Doveri dell'organo di controllo).

La disposizione è di generale applicazione nei tre sistemi di governance e in essa, in maniera del tutto condivisibile, sono disciplinate con maggiore precisione le funzioni esercitate dall'organo di controllo nella prospettiva di differenziarle da quelle dell'organo di amministrazione. Più specificatamente, le novità introdotte dal Decreto riguardano la vigilanza esercitata:

³³ Sul punto, si richiama quanto previsto dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (applicabile anche ai sindaci per via del rinvio effettuato nella Raccomandazione 9), secondo il quale: *“Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; [...]”*.



- sul corretto funzionamento dell'organo amministrativo e, in particolare, sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedurali e decisionali elaborate dalle migliori prassi³⁴;
- sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni, come definito nell'art. 147-sexies TUF.

Sebbene non vengano riprodotte le disposizioni relative, sia all'intervento nelle assemblee e nelle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sia alla decadenza sanzionatoria per mancato intervento, precedentemente recate dall'art. 149, comma 2, perché i contenuti replicano quelli dell'art. 2405 c.c., il nuovo secondo comma dell'art. 149 TUF ospita, modificandole, le previgenti disposizioni dell'art. 149, comma 3, TUF, in relazione alle comunicazioni alla Consob delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza.

Pertanto, l'art. 149, comma 2, TUF prevede che:

“L'organo di controllo comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti accertati nell'attività di vigilanza che possano costituire una irregolarità nella gestione dell'impresa o una violazione della legge o dello statuto, trasmettendo i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione”.

Apprezzabile la sostituzione delle irregolarità riscontrate con atti e fatti accertati da parte dell'organo di controllo. Desta qualche perplessità la specificazione che tali atti o fatti comunicati possano costituire una irregolarità nella gestione dell'impresa o una violazione della legge o dello statuto: con questa previsione la modifica sembrerebbe ampliare l'ambito della comunicazione anche a irregolarità nella gestione meramente potenziali.

Per agevolare le verifiche dell'organo di controllo, l'obbligo di comunicazione, degli atti o dei fatti accertati nello svolgimento dell'attività di vigilanza, poteva essere subordinato, oltre che a una previa valutazione critica e motivata delle circostanze, alla possibilità di attivare uno scambio di informazioni, preventivo rispetto alla comunicazione, tra organo di controllo e la Consob, tutto ciò per favorire un più ampio dialogo istituzionale tra organo societario preposto alle funzioni di vigilanza e l'autorità vigilante.

L'art. 6, comma 1, lett. ff), del Decreto introduce, unitamente all'art. 149-bis (Doveri del consiglio di sorveglianza) che viene riprodotto con modifiche di mero coordinamento, il nuovo articolo 149-ter (Sistemi di monitoraggio e strumenti di controllo). Questa disposizione disciplina l'adozione dei sistemi di monitoraggio continuo e degli strumenti di controllo automatici e predittivi ai fini del controllo interno introducendo il principio di adeguatezza e proporzionalità alla natura, alle dimensioni e ai rischi ai quali l'impresa è esposta: positiva la regolamentazione dell'utilizzo di tali tecnologie, stante la loro sempre più frequente diffusione, sia nell'ottica di promuovere maggiore coordinamento e fluidità dei

³⁴ Intendendo la norma riferirsi, come si evince dalla relazione illustrativa dello schema di Decreto, ai principi e alle raccomandazioni contenuti nel Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana ai quali possono aggiungersi, per i sindaci, i principi e i criteri applicativi contenuti nelle Norme di comportamento pubblicate dal CNDCEC.



presidi di controllo interno e di maggior capacità informativa, sia nell'ottica prospettica e predittiva di analisi preventiva e tempestiva del rischio di crisi.

L'art. 6, comma 1, lett. gg), del Decreto introduce nell'art. 150 TUF (Informazione) le necessarie modifiche finalizzate a uniformare la terminologia al nuovo inquadramento dei sistemi alternativi di governance effettuato nel Codice civile, qualificando il sistema dualistico come il sistema con consiglio di sorveglianza e il sistema monistico come il sistema con comitato per il controllo sulla gestione. Il quinto comma dell'art. 150 TUF è conseguentemente abrogato.

Infine, l'art. 151 TUF (Poteri), a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6, comma 1, lett. hh), del Decreto, muta la propria rubrica in "Poteri dell'organo di controllo" prevedendo una disciplina generale applicabile agli organi di controllo dei diversi sistemi di amministrazione e controllo e non solo ai sindaci del sistema tradizionale. In particolare, l'organo di controllo in qualsiasi momento può procedere ad atti di ispezione e controllo e convocare l'assemblea ove ravvisi fatti di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Il secondo comma della disposizione stabilisce che ciascun componente dell'organo di controllo dispone del potere di chiedere notizie agli amministratori, anche con riferimento alle società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Pur trattandosi di un potere esercitabile anche individualmente, l'art. 151 TUF puntualizza la necessità di una condivisione collegiale delle informazioni ricevute, stabilendo che, senza indugio, vengano riportate a tutti i componenti dell'organo di controllo.

Resta fermo il potere di avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni, previa comunicazione, secondo i casi, al presidente dell'organo di amministrazione. Il terzo comma dell'art. 151 TUF, riferendosi ai sindaci, non viene riprodotto in considerazione di quanto previsto nel novellato art. 2403-bis, comma 2, c.c. in punto di utilizzo di dipendenti e ausiliari dei sindaci, e la necessità che degli accertamenti eseguiti dall'organo di controllo sia effettuata compiuta verbalizzazione rappresenta il contenuto del nuovo terzo comma dell'art. 151 TUF.

L'art. 6, comma 1, lett. ii), del Decreto introduce nel TUF due nuovi articoli: l'art. 151.1 (Poteri del collegio sindacale) e l'art. 151.2 (Responsabilità dei componenti del collegio sindacale).

Con specifico riguardo ai poteri del collegio sindacale, che restano pressoché inalterati, doveroso segnalare quanto previsto nell'art. 151.1., comma 3, TUF a mente del quale, i sindaci possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo indicando gli argomenti da trattare e il presidente deve convocare senza indugio la riunione, salvo che si riscontrino valide ragioni tempestivamente comunicate ai sindaci richiedenti e illustrate all'organo di controllo alla prima riunione successiva.

Per quanto attiene al regime di responsabilità dei sindaci, il nuovo art. 151.2 TUF deroga al regime di responsabilità previsto attualmente dall'art. 2407, comma 2, c.c. (come modificato dalla legge 14 marzo 2025, n. 35, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale) inserendo un testo pressoché simile a quello del previgente art. 2407 c.c., laddove stabilisce che i componenti del collegio sindacale *"sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi,*



quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti il loro incarico". Tale regime di responsabilità viene esteso anche ai sindaci che svolgono le proprie funzioni di vigilanza in società con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali.

Pur comprendendo la filosofia ispiratrice dell'intervento, la previsione di cui all'art. 151.2 TUF in ordine al regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale nella quale si deroga al regime di responsabilità di cui all'art. 2407 c.c. non appare condivisibile. Si è dell'opinione che, come era previsto peraltro nel TUF³⁵, il sistema di amministrazione e controllo tradizionale debba connotarsi per uniformità di regole e di principi posti alla base del funzionamento e delle responsabilità degli organi in tutte le società, a prescindere dall'accesso alla quotazione o meno³⁶.

A tutela dei soci investitori, disinteressati alle vicende della società e per l'effetto impossibilitati a influenzare incisivamente sull'andamento della società, e a tutela del pubblico risparmio, un'opzione alternativa a quella in vigore per il collegio sindacale delle società non quotate, poteva prevedere la rimodulazione dei parametri previsti nell' art. 2407 c.c., con l'introduzione di limiti alla quantificazione del danno differenti rispetto a quelli applicabili nella determinazione e liquidazione del danno ascrivibile ai sindaci delle società non quotate.

L'art. 6, comma 1, lett. ll), e lett. mm), del Decreto sostituisce gli artt. 151-bis (Poteri del consiglio di sorveglianza) e 151-ter TUF (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione), concentrandosi, con modifiche per la maggior parte di ordine formale, sui poteri del consiglio di sorveglianza e sui poteri del comitato per il controllo sulla gestione dei due sistemi alternativi.

L'art. 6, comma 1, lett. nn), del Decreto sostituisce l'art. 152 TUF (Denuncia al tribunale), apportando modifiche di mero coordinamento.

Il medesimo art. 6, comma 1, lett. oo), del Decreto modifica l'art. 153 TUF (Obbligo di riferire all'assemblea) prevedendo l'obbligo di relazione all'assemblea per l'organo di controllo generalmente inteso. Mentre il primo comma della norma continua a prevedere che l'organo di controllo riferisce sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci di esercizio, ovvero ai sensi dell'art. 2364-bis c.c., è al contempo abrogato il secondo comma nel quale, come è noto, si prevede che il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione, nonché alle materie di propria competenza³⁷.

L'art. 6, comma 1, lett. pp), del Decreto modifica l'art. 154 TUF (Disposizioni non applicabili) in relazione alle novità sopra esaminate e a quelle introdotte nel Codice civile circa il quadro normativo relativo ai tre sistemi di amministrazione e controllo.

³⁵ Invero, non richiamando l'art. 154 TUF, tra le disposizioni non applicabili al collegio sindacale di società con azioni quotate, l'art. 2407 c.c., la disciplina in punto di responsabilità dei componenti del collegio sindacale era identica in tutte le s.p.a.

³⁶ Sul punto si rinvia alla memoria presentata nell'audizione del 4 dicembre 2025 e disponibile al seguente link: <https://commercialisti.it/audizioni/04-12-2025-audizione-cndcec-schema-di-decreto-legislativo-recante-modifica-al-tuf-e-al-codice-civile/>.

³⁷ In tal modo, vengono uniformati gli obblighi di relazione all'assemblea dei soci da parte dell'organo di controllo dei tre sistemi di governance.

4.2.3. *Entrata in vigore*

L'art. 11, comma 1, del Decreto prevede, in via generale, che le norme in esso contenute entrano in vigore a partire dal 29 aprile 2026 (data di entrata in vigore del Decreto).

L'art. 11 del Decreto dispone, al quinto comma, che per quanto attiene alla normativa secondaria di cui alla Parte IV (Disciplina degli Emittenti) la Consob dovrà adottarla entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

L'art. 11, comma 6, del Decreto prevede che le modifiche apportate all'art. 147-quinquies TUF si applichino a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Come prevede l'art. 11, comma 9, del Decreto, le società adeguano gli statuti ai principi sulla composizione degli organi di cui all'art. 147-bis.1 TUF, in tempo utile per consentirne l'applicazione alle nomine delle cariche sociali da effettuarsi o rinnovarsi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al momento di entrata in vigore del Decreto (quindi dal 2027).

Le informazioni ex art. 149 TUF in ordine all'espletamento dei doveri dell'organo di controllo, da leggersi in combinato disposto con quanto previsto nel nuovo art. 2396-quinquies c.c., sono fornite nelle relazioni riferite all'esercizio sociale in corso al momento dell'entrata in vigore del Decreto (relazioni da pubblicarsi nel 2027).

5. **La disciplina speciale per gli emittenti di nuova quotazione**

L'art. 6, comma 1, lett. qq), del Decreto introduce una disciplina speciale dedicata agli emittenti di nuova quotazione, attraverso l'istituzione della Sezione V.1., nella Parte IV, Titolo III, del Capo II.

L'intervento attua i criteri di delega, richiamati dall'art. 19, comma 2, Legge Capitali, finalizzati a:

- favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati (lett. a);
- favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento (lett. a);
- semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle indicazioni fornite nei codici di autodisciplina (lett. e).

Un secondo e altrettanto importante obiettivo è dato dalla volontà di favorire il passaggio delle imprese dai mercati non regolamentati a quelli regolamentati, cercando di semplificare gli adempimenti e limitare gli elementi che possono costituire, per le società, un ostacolo all'accesso o alla permanenza sul mercato regolamentato. In linea con tali assunti, la nuova disciplina interviene sulle regole di governo societario, rendendole più "flessibili", anche attraverso un maggiore coordinamento con le *best practices* e le raccomandazioni contenute nei codici di autodisciplina, al fine di promuovere assetti di governance efficienti e coerenti con le esigenze del mercato.



In definitiva, le nuove regole hanno l'obiettivo di:

- incentivare il ricorso alla quotazione, mettendo a disposizione delle imprese un quadro regolatorio semplificato con riferimento agli adempimenti;
- ridurre i costi connessi che hanno spesso rappresentato un fattore disincentivante all'accesso ai mercati regolamentati del capitale di rischio.

Anche le PMI possono aderire alla nuova disciplina. L'art. 16 del Decreto subordina la decisione di avvalersi del nuovo regime normativo, previa modifica statutaria volta a recepire, in tutto o in parte, le opzioni previste dalla disciplina speciale, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- non sia superata la soglia di capitalizzazione di mercato pari a un miliardo di euro nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore del Decreto e che tali limiti non vengano superati neanche al momento dell'esercizio dell'*opt-in*;
- la relativa deliberazione sia assunta anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea. Dal *quorum* vanno esclusi il socio o i soci che esercitano, anche congiuntamente, una partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore alla soglia del dieci per cento del capitale sociale. È demandato, comunque alla Consob il compito di adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, specifiche misure regolamentari volte a chiarire i criteri di individuazione delle fattispecie in cui una pluralità di soci debba essere considerata come titolare, in via congiunta, della partecipazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in esame. La disposizione prevede che anche qualora consti il voto contrario della maggioranza dei soci prima individuati, la deliberazione si intende comunque approvata ove i soci che hanno espresso voto contrario non rappresentino, anche congiuntamente, almeno il dieci per cento del capitale sociale (meccanismo di *whitewash*). Ai soci che non concorrono all'approvazione della deliberazione spetta l'esercizio del diritto di recesso con applicazione degli artt. 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c.

Posto quanto sopra, si rende necessario fornire un inquadramento generale di alcuni aspetti della disciplina degli emittenti di nuova quotazione contenuti nella Sezione V.1.

Gli emittenti che rientrano in tale categoria, come individuati dal nuovo art. 154.1 TUF (Definizione),³⁸ qualora intendano avvalersi del regime speciale, sono tenuti ad adeguare preventivamente il proprio statuto sociale alle relative disposizioni (art. 154.2 TUF - Ambito di applicazione). Tale adeguamento deve essere deliberato prima della presentazione al gestore del mercato della richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione, così da rendere pienamente conoscibile, già nella fase di accesso al mercato, l'assetto di governance prescelto. I soci che non concorrano all'approvazione della deliberazione possono recedere secondo quanto previsto negli artt. 2437, 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c. relativi alle modalità, ai criteri di valorizzazione delle azioni e alle procedure di liquidazione in caso di recesso del socio di s.p.a.

³⁸ L'art. 154.1 (Definizione) prevede che: "Ai fini della presente sezione sono "emittenti di nuova quotazione" quelli che abbiano deliberato la richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano".



Inoltre, l'art. 154.2, comma 1, ultimo periodo, TUF stabilisce che le modifiche statutarie deliberate in conformità alla disciplina in esame non producono effetti immediati poiché diventano efficaci a decorrere dal primo giorno di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, assicurando, in tal modo, una chiara scansione temporale tra la fase pre-quotazione e l'applicazione del nuovo regime normativo. La disciplina prevede anche che gli emittenti di nuova quotazione possano modificare lo statuto, ulteriormente rispetto alla prima modifica, in conformità alle disposizioni recate dalla stessa Sezione V.1, anche in epoca successiva all'ammissione delle azioni alla negoziazione. Spetta ai soci il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c., salvo che l'emittente già in sede di *opt-in* abbia esercitato l'opzione prevista nell'art. 154.4, comma 2, TUF, in forza della quale una previsione dello statuto può escludere il diritto di recesso di cui all'art. 2437, primo comma, c.c. L'operatività dell'art. 2437, primo comma, c.c. resta ferma per i soci che non hanno concorso a deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando altera in modo rilevante il rischio di impresa³⁹.

Fra le disposizioni previste al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento, nonché la canalizzazione degli investimenti verso le imprese rendendole maggiormente attrattive, vi rientra anche la previsione del *downlisting*⁴⁰ che consiste nella possibilità per le società quotate, al ricorrere di condizioni ben definite, di passare dalla negoziazione dei propri strumenti finanziari nei mercati regolamentati alla negoziazione dei medesimi su sistemi multilaterali di negoziazione.

L'art. 154.2, comma 4, TUF permette che gli emittenti di nuova quotazione, inizialmente collocati su un mercato regolamentato, qualora decidano di trasferirsi su un sistema multilaterale possono conservare le modifiche statutarie adottate in conformità della disciplina speciale a condizione che:

- le medesime non siano incompatibili con il nuovo sistema scelto;
- abbiano negoziato per un periodo continuativo non inferiore a tre anni le proprie azioni sul mercato principale;
- non vengano incluse le regole specifiche riportate nell'art. 154.4, comma 2, TUF.

³⁹ La relazione illustrativa dello schema di Decreto chiarisce in merito all'art. 154.4 TUF che la previsione rappresenta una specificazione della causa di recesso prevista nell'art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. volta a circoscriverne o restringerne l'ambito applicativo.

⁴⁰ Nel dettaglio, l'art. 6, comma 1, lett. q) del Decreto prevede:

“q) all'articolo 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani possono richiedere il trasferimento delle negoziazioni dei propri strumenti finanziari su di un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il gestore del mercato regolamentato accerti che il sistema multilaterale di destinazione preveda regole che assicurano un livello di tutela equivalente a quello di cui al titolo II capo II, sezione II in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento;

b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 2437-quinquies del codice civile l'assemblea straordinaria della società abbia approvato, almeno due mesi prima che esso abbia luogo, il trasferimento delle negoziazioni con le maggioranze previste dalla Consob con regolamento;

c) la società abbia assicurato, almeno due mesi prima della data prevista per il trasferimento, la diffusione di informazioni circa le ragioni dell'operazione e le relative conseguenze per gli investitori, con le modalità stabilite dalla Consob con regolamento”.

Sotto l'angolo di visuale di mera ricognizione delle norme, vale la pena di segnalare, quanto alla governance degli emittenti di nuova quotazione, l'art. 154.3 TUF (Elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza). La disposizione prevede che lo statuto possa determinare modalità di nomina degli amministratori in deroga agli artt. 147-ter e 147-ter.1., potendosi prevedere anche la votazione di ciascun singolo amministratore da parte dell'assemblea. Le candidature possono essere presentate dal consiglio di amministrazione e dai soci che detengono, anche congiuntamente, almeno l'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, o la misura inferiore prevista dallo statuto.

Sempre lo statuto può prevedere la votazione di ciascun singolo candidato, da parte dell'assemblea, anche dei componenti del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza. Viene, tuttavia, stabilita la regola che il presidente del collegio sindacale e un componente del consiglio di sorveglianza siano nominati dall'assemblea tra i candidati proposti da soci che non esercitano, congiuntamente, il controllo e che non sono soggetti a essi correlati (art. 154.3, comma 6, TUF)⁴¹.

5.1. Entrata in vigore

Come stabilisce l'art. 16, comma 1, del Decreto, le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione V.1. del TUF si applicano agli emittenti di nuova quotazione di cui all'art. 154.1 TUF che abbiano modificato lo statuto in conformità alle previsioni dell'art. 154.2, comma 1, TUF e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto (vale a dire dal 29 aprile 2026). Al terzo comma dell'art. 16 è comunque previsto un regime transitorio considerato che le summenzionate modifiche dello statuto devono essere adottate entro due anni dall'adozione della pertinente normativa regolamentare, ferma restando la possibilità di modificare ulteriormente lo statuto in conformità alla nuova disciplina anche successivamente al decorso di tale termine.

6. Le modifiche del Codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo

L'art. 9 del Decreto contiene una puntuale e complessa revisione delle disposizioni del Codice civile.

Oltre all'art. 2364 c.c.⁴², le novità ineriscono ai modelli di amministrazione e controllo di s.p.a. già disciplinati nella Sezione VI-bis del Capo V, del Titolo V, del Libro V.

⁴¹ L'art. 154.3, comma 7, TUF precisa che si considerano "correlati" ai soci che esercitano il controllo anche ove questi ultimi siano persone fisiche, i soci che si trovano in una delle condizioni rilevanti ai fini della definizione di parte correlata di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) 1606/2002.

⁴² L'art. 2364, comma 1, n. 6), c.c. è modificato prevedendo che, salva diversa disposizione di leggi speciali, l'assemblea ordinaria approva il regolamento dei lavori assembleari; in tal modo si coordina la previsione con quanto previsto dall'art. 125-bis.1 TUF.



Più specificatamente, le modifiche sono indirizzate a rimodulare le discipline dei sistemi di amministrazione e controllo alternativi al sistema tradizionale nella prospettiva di maggiore autonomia rispetto alle norme che connotano il funzionamento di quest'ultimo, in coerenza con il criterio direttivo dell'art. 19, comma 1, lett. h), della Legge Capitali che demandava al Governo di assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate.

Iniziando l'analisi dalle "Disposizioni generali" (di cui al par. 1 della Sezione VI-bis) sembrerebbe finalizzata alla realizzazione dei predetti obiettivi, la previsione contenuta nel novellato art. 2380 c.c. nella quale viene eliminato ogni riferimento al sistema di amministrazione e controllo tradizionale come modello base.

Ridefiniti in via generale i tre sistemi quali sistema con il collegio sindacale, sistema con il consiglio di sorveglianza e sistema con il comitato per il controllo sulla gestione⁴³, l'art. 2380 c.c. (Sistemi di amministrazione e controllo), come riformulato dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Decreto, specifica che lo statuto della società adotta, per l'amministrazione e per il controllo della società, uno dei (tre) sistemi nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, o a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, o anche a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Resta in dubbio se tali modifiche, volte a chiarire che il sistema tradizionale di amministrazione e controllo non rappresenta più il modello di riferimento, possano soddisfare le esigenze e gli obiettivi dell'intervento di riforma (attrazione investimenti esteri) nelle società c.d. chiuse, che caratterizzano il tessuto imprenditoriale italiano e dove il sistema basato sulla compresenza dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale è quello più conosciuto e utilizzato.

L'art. 9, comma 1, lett. d), del Decreto sostituisce l'art. 2380-bis c.c. (Amministrazione della società). La nuova disposizione specifica che non solo la gestione, ma anche l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori tenuti a compiere le operazioni strumentali (e non necessarie, come compariva nella previgente formulazione) all'attuazione dell'oggetto sociale.

La disposizione va letta in combinazione con quanto previsto nell'art. 2086, comma 2, c.c. e nell'art. 2381-bis, comma 4, c.c., di seguito esaminato.

L'art. 9, comma 1, lett. f), del Decreto inserisce due disposizioni rilevanti ai fini che qui interessano: gli artt. 2381-bis (Comitato esecutivo e organi delegati) e 2381-ter (Informazione consiliare) c.c.

⁴³ L'art. 10, comma 6, del Decreto apporta modifiche anche al primo comma dell'art. 223-septies disp. att. c.c., nel senso che ogni riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato, se ivi non diversamente disposto, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema con consiglio di sorveglianza, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, ove compatibile con le specificità di tali organi.



Per quanto attiene al primo articolo, si recuperano le previsioni contenute nel previgente art. 2381, commi secondo e quarto, c.c., con il fine di disciplinare in unico contesto l'attribuzione delle deleghe gestorie; si precisa anche che nel sistema con consiglio di gestione lo statuto può consentire la delega di attribuzioni solo a uno o più dei componenti del consiglio di gestione e non a un comitato esecutivo.

Degna di nota è la ripartizione delle competenze prevista nella norma.

Il secondo comma dell'art. 2381-bis c.c. continua ad attribuire al consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; l'esame, quando elaborati, dei piani strategici, industriali e finanziari della società; la valutazione, sulla base della relazione degli organi delegati, del generale andamento della gestione.

Al riguardo, il successivo quarto comma dell'art. 2381-bis c.c. attribuisce agli organi delegati la cura dell'assetto medesimo, omettendo, tuttavia, ogni riferimento all'adeguatezza dell'assetto e alla necessità che tale adeguatezza sia parametrata alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Sebbene la modifica si inserisca in una logica di migliore sistematizzazione delle disposizioni e dei precetti in esse contenuti, la precedente versione contenuta nell'art. 2381, comma 5, c.c., sembrava rispondere in modo più adatto all'esigenza di evitare dubbi interpretativi circa l'ambito della "cura" degli assetti da parte degli organi delegati⁴⁴. Da segnalare, poi, che, in continuità con quanto previsto nel previgente art. 2381 c.c., la nuova disposizione non contiene cenni all'istituzione del sistema di controllo interno, ancorché la novella ne abbia fatto oggetto di vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Sempre con riferimento alla ripartizione delle competenze, occorre segnalare quanto disposto nell'art. 2381-bis, comma 3, ultimo periodo, c.c. nel quale, raccordando la disciplina codicistica a quella contenuta nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)⁴⁵, si precisa che le decisioni di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza adottate ai sensi dell'art. 2086, comma 2, c.c., che comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano, non possono essere delegate, ferma restando la possibilità di delegarne l'attuazione.

L'art. 2381-ter c.c. disciplina l'informazione consiliare.

I primi commi riproducono i contenuti del previgente art. 2381 c.c. sebbene in un ordine espositivo differente. Si ribadisce il dovere degli amministratori di agire in modo informato e la possibilità che ciascun amministratore chieda agli organi delegati di fornire in consiglio informazioni circa la gestione della società (commi 1 e 3). Si continua a prevedere che il presidente provveda affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri (comma 2).

Nel quarto comma, invece, è inserita una nuova previsione relativa al regime di responsabilità degli amministratori privi di deleghe. Si stabilisce che questi ultimi nell'assumere le proprie determinazioni facciano ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute (in *primis* dal presidente, in forza delle

⁴⁴ Al riguardo, doveroso segnalare tuttavia che resta ferma la previsione recata dall'art. 2086, comma 2, c.c.

⁴⁵ Cfr. art. 120-bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.



previsioni contenute nel secondo comma)⁴⁶, anche in relazione alle loro specifiche competenze, ai sensi di legge o in conformità delle previsioni dello statuto. La disposizione esplicita con maggior precisione quanto disposto nell'art. 2392, comma 1, c.c.⁴⁷, disposizione peraltro non modificata dalla novella, introducendo il concetto del ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute per escludere dalla responsabilità solidale gli amministratori non esecutivi (che potrebbero non essere a conoscenza dei fatti pregiudizievoli)⁴⁸, ma al contempo ancorando il livello della diligenza prestata da questi ultimi alle specifiche competenze possedute in relazione a determinate materie oggetto della discussione consiliare, diversificando, in tal modo, il grado di diligenza a seconda della specifica *expertise* del componente non esecutivo.

Sempre in tema di informazione consiliare, si è accennato alla circostanza che non si ravvisano nell'art. 2381-ter c.c. significative modifiche rispetto alla precedente disciplina, spettando al presidente del consiglio di amministrazione il compito di provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. Pur trattandosi di una disposizione per così dire trasversale a tutte le tipologie dei sistemi di amministrazione e controllo, si evidenzia come, con riferimento al sistema tradizionale di governance poteva essere colta l'occasione di precisare che le informazioni siano rese anche ai componenti del collegio sindacale tenuti a intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione adeguatamente informati, al pari degli amministratori non esecutivi (cfr. art. 2405, comma 1, c.c.).

Con una disposizione conclusiva vengono fatte salve le previsioni delle leggi speciali.

Continuando con la disamina delle modifiche di maggiore incidenza in ambito professionale, sono da segnalare quelle apportate all'art. 2389 c.c. dall'art. 9, lett. l), del Decreto, in punto di "Compensi degli amministratori" per uniformare la disciplina nei differenti sistemi di amministrazione e controllo; a queste si coordinano le nuove disposizioni sulla determinazione dei compensi dei componenti del comitato esecutivo inserite nella disciplina del sistema con collegio sindacale e del sistema con comitato per il controllo sulla gestione.

Non è tutto.

L'art. 9, comma 1, lett. m), del Decreto modifica l'art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza), introducendo quale ulteriore fattispecie in materia di divieto di concorrenza degli amministratori l'assunzione dell'incarico di dirigente con responsabilità strategiche in società concorrenti, e specificando, così da ridurre incertezze applicative, che l'autorizzazione dell'assemblea in ordine all'assunzione di tali incarichi non sia generalmente data, ma abbia carattere specifico.

Si deve all'art. 9, comma 1, lett. n), del Decreto l'introduzione del nuovo art. 2390-bis c.c. (Utilizzazione delle informazioni), nel quale, riproducendo in parte quanto già disposto dal previgente art. 2391, comma 5, c.c. che viene pertanto abrogato, è specificato che gli amministratori non possono utilizzare

⁴⁶ Ovviamente anche dagli organi delegati e dai verbali trascritti delle riunioni di consiglio.

⁴⁷ Nell'art. 2392, comma 1, c.c. si tiene conto del grado di diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze e nella disposizione la solidarietà risulta attenuata dal riferimento alle "funzioni in concreto attribuite".

⁴⁸ Cfr. art. 2392, comma 2, c.c. che richiama quanto previsto nell'art. 2381-bis e nell'art. 2381-ter, comma 4, c.c.



a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie od opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico e che l'inosservanza di tale divieto può comportare la revoca in aggiunta alla responsabilità per i danni arrecati.

L'art. 9, comma 1, lett. o), del Decreto sostituisce l'art. 2391 c.c. in punto di interessi degli amministratori. Si apportano modifiche dovute, sia alla necessità di coordinamento della disciplina con i sistemi di controllo differenti da quello con collegio sindacale, sia all'individuazione di ulteriori presidi di cui la società può disporre (con previsione di statuto o regolamento del consiglio) per fissare condizioni, modalità e limiti in relazione alla partecipazione all'adunanza consiliare dell'amministratore che sia portatore di un interesse in una determinata operazione.

L'art. 9, comma 1, lett. p), del Decreto modifica l'art. 2391-bis, comma 3, c.c. (Operazioni con parti correlate) introducendo, nell'ambito dei poteri regolamentari attribuiti alla Consob, un'ulteriore causa di esenzione dall'applicazione delle regole procedurali e di trasparenza proporzionate alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, nonché alle dimensioni della società: in particolare, la Consob prevede, in ogni caso, che le procedure della società possano escludere l'applicazione di tali regole per le operazioni con parti correlate individuate dall'autorità di vigilanza in base alle soglie di rilevanza definite nella lett. a) del terzo comma dell'articolo in commento⁴⁹, a condizione che delle operazioni realizzate nel corso dell'esercizio sia data opportuna evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e, se redatto, del bilancio consolidato.

L'art. 9, comma 1, lett. q), del Decreto modifica l'art. 2392 c.c. (Responsabilità verso la società) coordinandolo con le novità apportate alla disciplina delle deleghe gestorie di cui al novellato art. 2381-bis c.c. e al regime di responsabilità degli amministratori non esecutivi di cui all'art. 2381-ter c.c. precedentemente esaminati.

L'art. 9, comma 1, lett. r), del Decreto sostituisce l'art. 2393 c.c. (Azione sociale di responsabilità) riproponendo quanto previsto nella precedente formulazione della disposizione, con eccezione della puntualizzazione della legittimazione attiva del collegio sindacale che, invece, diventa il contenuto dell'art. 2396-terdecies c.c. specificatamente dedicato all'azione di responsabilità promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Allo stesso modo, la lett. s) dell'art. 9 del Decreto modifica l'art. 2393-bis c.c. (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci) sostituendo le parole "del collegio sindacale", con le parole "dell'organo di controllo" e con ciò adattando la disposizione a tutti i sistemi di amministrazione e controllo.

Di specifico interesse si mostra il novellato art. 2394-bis c.c. (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali), nel quale, a opera dell'art. 9, comma 1, lett. t), del Decreto, oltre ad aggiornare la terminologia impiegata ai nuovi istituti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si prevede un

⁴⁹ Il terzo comma dell'art. 2391-bis, lett. a), c.c. stabilisce che la Consob, nel definire i principi generali, individua, in conformità all'art. 9-*quater* della direttiva 2007/36/CE, almeno le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata.



termine di decadenza per l'esercizio delle dette azioni che devono essere proposte dagli organi delle procedure entro due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, in modo da favorire il celere svolgimento delle procedure medesime.

Nella ricognizione generale delle novità giova evidenziare, infine, tra quelle introdotte dall'art. 9, comma 1, lett. u), del Decreto, l'inserimento dell'art. 2396-bis c.c. che stabilisce per i direttori generali il divieto di concorrenza e di utilizzazione delle informazioni.

Questa disposizione prevede, infatti, che i direttori generali:

- i) non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti;
- ii) non possono esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;
- iii) non possono essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società;
- iv) non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie od opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

Sempre la lett. u) dell'art. 9, comma 1, del Decreto introduce l'art. 2396-ter c.c. (Denuncia all'organo di controllo) estendendo le previsioni recate nel previgente art. 2408 c.c. – relative alla denuncia al collegio sindacale – a tutti i sistemi di governance; conseguentemente, l'art. 2408 c.c. è abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. ff), del Decreto.

Al contempo si introduce l'art. 2396-quater c.c. (Denuncia al tribunale). La disposizione si sostituisce all'art. 2409 c.c. che l'art. 9, comma 1, lett. ff), del Decreto, abroga.

Oltre ad alcune modifiche di mero coordinamento lessicale per consentirne l'applicazione a tutti i sistemi di governance, si effettuano alcune importanti precisazioni circa i casi in cui il tribunale può non ordinare l'ispezione. Diversamente da quanto previsto nel previgente art. 2409 c.c., l'attuale norma distingue la posizione degli amministratori da quella dei componenti dell'organo di controllo, prevedendo che il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento, se (unicamente) gli amministratori sono sostituiti con soggetti di adeguata professionalità che si attivino senza indugio per accertare la ricorrenza delle violazioni e in caso positivo eliminarle. La sospensione del procedimento può essere subordinata anche alla sostituzione dei componenti dell'organo di controllo, che resta opzione alternativa rimessa alla discrezionalità del tribunale.

Da segnalare anche l'introduzione dell'art. 2396-quinquies c.c. (Doveri dell'organo di controllo) a opera dell'art. 9, comma 1, lett. u), del Decreto, in cui viene declinata l'attività di vigilanza dell'organo di controllo.

L'art. 2396-quinquies c.c., uniformando il regime normativo nei tre sistemi di amministrazione e controllo, stabilisce che l'organo di controllo vigila:

- i) sull'osservanza della legge e dello statuto;



- ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni (nel rispetto delle leggi di settore). Doveroso segnalare il permanere della vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, mentre la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto viene riferita anche al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi⁵⁰.

Con una previsione a carattere generale, replicando quanto previsto per le società quotate nell'art. 153 TUF come modificato dal Decreto, l'art. 2396-quinquies c.c. precisa, nell'ultimo comma, che l'organo di controllo riferisce sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 2364-bis c.c. Al riguardo è doveroso osservare come per i componenti del collegio sindacale resta (anche) applicabile la disciplina dell'art. 2429, comma 2, c.c. (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio), norma non abrogata, in forza della quale, come è noto, il collegio sindacale deve riferire all'assemblea (anche) sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. u) del Decreto, introduce anche l'art. 2396-sexies c.c. (Poteri dell'organo di controllo), riproducendo con alcune modifiche quanto previsto nei previgenti artt. 2403-bis e 2406, comma 2, c.c. in modo da introdurre prerogative comuni a tutti i sistemi di governance.

Sempre con specifico riguardo alla disciplina degli organi di controllo, un tema particolarmente discusso e di interesse per i professionisti è quello delle cause di ineleggibilità e decadenza previste nel previgente art. 2399 c.c. e inserite, sempre dall'art. 9, comma 1, lett. u), del Decreto nell'art. 2396-septies c.c. Questa ultima disposizione ripropone quanto previsto per l'organo di controllo di società quotate nell'art. 148, comma 2, TUF. Pertanto, pur apprezzando le modifiche apportate⁵¹, si formulano alcune osservazioni con riguardo alle previsioni contenute nel primo comma, lett. c)⁵².

Il tema, molto dibattuto anche tra la migliore dottrina, è quello che attiene ai rapporti di lavoro o ai rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero agli altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

⁵⁰ Sull'istituzione del sistema di controllo e di gestione dei rischi utili indicazioni sono fornite, oltre che dalla normativa di settore, dalle migliori prassi emanate dalle categorie professionali, cfr., CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, dicembre 2024, Norma 3.6.

⁵¹ Oltre ai rapporti di coniugio, vengono presi in considerazione quelli di unione civile e convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e i vincoli di affinità rilevanti ai fini delle valutazioni sono quelli entro il secondo grado (e non più entro il quarto grado) intercorrenti con gli amministratori della società e con gli amministratori delle società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo.

⁵² Giova osservare che l'art. 9, comma 1, lettera pp), del Decreto, nel modificare l'art. 2409-duodecies c.c., ha precisato che l'art. 2396-septies, lett. b) e lett. c), non trova applicazione ai componenti del consiglio di sorveglianza. Per quanto attiene ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, la disposizione di riferimento è l'art. 2409-octiesdecies c.c. come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. ccc), del Decreto che rinvia, per i requisiti di indipendenza dei componenti, all'art. 2409-septiesdecies c.c., come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. aaa), del Decreto.



Al riguardo, considerata la difficoltà di addivenire a una prudente ma equilibrata interpretazione delle previsioni contenute nella predetta lett. c), al fine di meglio delimitare i casi in cui l'indipendenza del componente del collegio sindacale possa essere compromessa, anche indirettamente per via di rapporti di natura patrimoniale intercorrenti tra società conferente l'incarico di vigilanza e componenti dello studio associato o della STP cui lo stesso sindaco partecipa, la novella poteva rappresentare l'occasione per ancorare la rilevanza di tali rapporti patrimoniali a criteri connotati da maggiore obiettività e certezza applicativa, precisandone la significatività quando, per frequenza o abitudine o per la loro rilevante entità, siano tali da minare l'indipendenza.

Inoltre, coordinando le disposizioni rivolte ai sindaci delle società non quotate con quelle previste nel riformato TUF, l'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 2396-septies c.c. stabilisce che non rappresenta causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società controllanti e di quelle sottoposte a comune controllo⁵³.

Continuando con la disamina delle disposizioni generali e con le modifiche introdotte dall'art. 9, comma 1, lett. u), del Decreto, giova osservare come l'art. 2396-octies c.c. (Riunioni dell'organo di controllo) riproduca per tutti gli organi di controllo le modalità di funzionamento e di riunione descritte nel previgente art. 2404, commi primo, terzo e quarto, c.c., e come l'art. 2396-novies c.c. (Revisione legale dei conti) riproduca quanto previsto nel previgente art. 2409-bis, comma 1, c.c. in forza del quale la revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o da una società iscritti nell'apposito registro.

Conclusa la presentazione delle disposizioni generali comuni a tutti gli organi di controllo dei tre sistemi di governance, l'art. 9 del Decreto si sofferma sulle specificità dei tre sistemi⁵⁴.

Per quanto attiene al sistema con collegio sindacale (par. 2 della Sezione VI-bis), che è quello più utilizzato nelle società non quotate, per le importanti ricadute anche sulle funzioni e sull'attività pareristica da quest'ultimo svolta, giova al riguardo evidenziare quanto previsto nell'art. 2396-duodecies c.c. (Compensi del comitato esecutivo) – norma di nuovo conio – in forza del quale si stabilisce che i compensi del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina, acquisito in tal caso il parere del collegio sindacale, o dall'assemblea⁵⁵.

In ordine alla disciplina del collegio sindacale sono da segnalare, poi, alcune novità introdotte dall'art. 9, comma 1, del Decreto (precisamente dalle lett. v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh)) e più nello specifico:

- la soppressione della rubrica del par. 3 sostituito dal par. 2 dedicato al sistema con collegio sindacale;
- all'art. 2397 c.c. la sostituzione della rubrica diventata "Collegio sindacale";
- all'art. 2399 c.c. l'abrogazione delle previsioni del primo comma confluite nell'art. 2396-septies c.c.;

⁵³ L'aspetto è stato affrontato anche da CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, cit., Norma 1.4 Indipendenza.

⁵⁴ La ricognizione delle norme di riferimento è effettuata nel par. 8 e nella relativa tabella.

⁵⁵ Stessa previsione è inserita nell'art. 2409-septiesdecies.2 c.c. per il sistema con comitato per il controllo sulla gestione.



- la sostituzione del contenuto dell'art. 2403 rubricato "Controllo contabile" in cui sopravvive la regola per cui il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis c.c.;
- la riscrittura dell'art. 2403-bis c.c. (Poteri del collegio sindacale) in funzione delle modifiche già apportate nell'art. 2396-sexies c.c. con riferimento ai poteri di ogni organo di controllo e alle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2396-septies c.c. valevoli anche per i dipendenti e gli ausiliari dei sindaci;
- la riscrittura dell'art. 2404 c.c. (Partecipazione alle riunioni del collegio sindacale) che mantiene unicamente le previsioni contenute nel previgente art. 2404, comma 2, c.c. in punto di decadenza sanzionatoria;
- la modifica dell'art. 2406 c.c. (Omissione degli amministratori) con abrogazione del secondo comma della previgente formulazione, trasmigrato nel nuovo art. 2396-sexies, comma 1, c.c.;
- l'abrogazione degli artt. 2408 e 2409 c.c., come precisato;
- la soppressione della rubrica del par. 4;
- la modifica dell'art. 2409-bis c.c. con l'abrogazione del primo comma della previgente versione della norma che è stato assorbito nel nuovo art. 2396-novies c.c.

6.1. Entrata in vigore

L'art. 11 del Decreto nel disciplinare l'entrata in vigore delle suddette disposizioni precisa al comma 1 che il Decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le predette disposizioni entrano in vigore il 29 aprile 2026.

7. Ulteriori disposizioni

Nella ricognizione delle novità, doveroso segnalare come l'art. 8 del Decreto (Disposizioni in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari) abbia abrogato l'art. 36 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in tema di *interlocking directorates*.

Di interesse appaiono, altresì, le previsioni contenute nell'art. 10 del Decreto rubricato "Modificazioni e integrazioni della normativa vigente e disposizioni di coordinamento".

In particolare, l'art. 10, comma 2, del Decreto interviene sul d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007⁵⁶ aggiornando l'elenco degli intermediari bancari e finanziari destinatari degli obblighi antiriciclaggio, in ragione delle modifiche apportate alla disciplina sulla gestione collettiva del risparmio contenuta nel Titolo III, Parte II, del TUF.

⁵⁶ "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."

Viene in tal modo attuato il criterio direttivo della legge di delega che invitava il Governo a effettuare gli opportuni coordinamenti delle disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al TUF, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio.

In particolare, le novità introdotte dall'art. 10, comma 2, del Decreto:

- ampliano la lista degli intermediari bancari e finanziari obbligatori per includervi, con l'inserimento nell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 231/2007 della lettera *v-ter*, anche la società di partenariato in gestione interna;
- modificano l'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 2-ter, d.lgs. n. 231/2007 tenuto conto del novero degli Oicr societari in gestione esterna che include la società di partenariato in gestione esterna di cui all'art. 38-bis TUF;
- modificano l'elenco di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 in modo da consentire all'UIF l'acquisizione dei dati e delle informazioni presso lo stesso Oicr e di agevolarne l'esercizio dei poteri informativi.

L'art. 10, comma 4, del Decreto propone alcune modifiche alla disciplina degli enti sottoposti a regime intermedio (ESRI) contenuta nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. In particolare, si interviene su:

- l'art. 19-bis, comma 1, d.lgs. n. 39/2010, con l'inserimento della lett. *g-bis*), al fine di inserire tra gli ESRI le società di partenariato;
- l'art. 19-ter, comma 1, d.lgs. n. 39/2010, per escludere i gestori di FIA sotto-soglia registrati dall'ambito di applicazione dell'art. 12 del Regolamento (UE) n. 537/2014 in materia di comunicazione alle autorità di vigilanza da parte degli enti di interesse pubblico (EIP) che richiede al soggetto incaricato della revisione legale di un EIP, l'obbligo di segnalare tempestivamente alle competenti autorità di vigilanza taluni fatti e circostanze.

Le descritte modifiche entrano in vigore ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto, vale a dire dal 29 aprile 2026.

8. Gli impatti sulle normative vigenti: tabelle sinottiche

Il presente paragrafo evidenzia, in forma tabellare, le modifiche che interessano i seguenti testi normativi:

- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)
- Codice civile – Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.



Per una migliore comprensione delle novità, si precisa che le tabelle sinottiche riportano i testi delle norme di riferimento come modificate dal Decreto, segnalando le integrazioni (in **colore rosso** e con **stile grassetto**) e le abrogazioni (barrando) che diventeranno efficaci una volta che tali norme saranno vigenti secondo la disciplina precedentemente esaminata e recata dagli artt. 11 e 16 del Decreto.

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PARTE I – Disposizioni comuni	Note
<p>Art. 1 – Definizioni</p> <p>[...]i-quater.1) “società di partenariato”: l’Oicr chiuso costituito in forma di società in accomandita per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante l’offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto;</p> <p>i-quater.2) “società di partenariato in gestione interna”: la società di partenariato che gestisce direttamente il proprio patrimonio;</p> <p>i-quater.3) “società di partenariato in gestione interna autorizzata”: la società di partenariato in gestione interna iscritta all’albo di cui all’articolo 35-novies.2;</p> <p>i-quater.4) “società di partenariato sotto soglia registrata”: la società di partenariato in gestione interna iscritta nel registro di cui all’articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;</p> <p>i-quater.5) “società di partenariato in gestione esterna”: la società di partenariato che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall’articolo 38-bis.</p> <p>i-quater.6) “private equity e venture capital”: l’attività che consiste nell’investimento in imprese non quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre forme similari, incluso l’investimento ulteriore nelle predette imprese successivamente all’eventuale ammissione delle stesse alla quotazione.</p>	<p>L’art. 1 del Decreto inserisce all’art. 1, comma 1, TUF le società di partenariato.</p>
<p>PARTE II – TITOLO III – CAPO I BIS Sezione II bis Società di partenariato in gestione interna autorizzata</p>	<p>Note</p>

Art. 35-novies.1 – Autorizzazione della società di partenariato in gestione interna

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la società di partenariato in gestione interna alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) è adottata la forma di società in accomandita per azioni e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale;
- b) la sede legale e la direzione generale sono situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale è almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, fatti salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13;
- e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- g) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
- h) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto; sono altresì indicate le eventuali attività connesse e strumentali. Non sono ammessi conferimenti in natura;
- i) la sottoscrizione delle azioni e degli eventuali strumenti partecipativi, nonché le ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39.

2. Nel caso in cui l'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla costituzione della società, i soci fondatori della società di partenariato in gestione interna procedono alla costituzione della società e ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento:

- a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
- b) individua la documentazione da trasmettere unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto.

4. La Banca d'Italia attesta la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento.

5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.

6. Alla società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335, 2336 e 2453 del codice civile.

7. Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire più comparti, ogni comparto è separato a ogni effetto dagli altri comparti e dal patrimonio

generale della società di partenariato. Si applicano gli articoli 35-bis, commi 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater e 35-quater, comma 5-bis.

8. Le società di partenariato in gestione interna autorizzate comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.

Art. 35-novies.2 - Albo delle società di partenariato in gestione interna

1. Le società di partenariato in gestione interna autorizzate sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco delle società di partenariato autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale.

3. I soggetti di cui al comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Art. 35-novies.3 – Capitale e azioni della società di partenariato in gestione interna autorizzata

1. Alla società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.

2. I diritti patrimoniali dei soci e dei titolari degli eventuali strumenti finanziari partecipativi, incluse le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi, sono definiti dallo statuto, che può tra l'altro prevedere:

a) limiti all'emissione di azioni;

b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni e degli strumenti partecipativi eventualmente emessi;

c) l'esistenza di più comparti di investimento, ai sensi dell'articolo 35-novies.1, comma 7, per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;

d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo;

e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-novies.1, comma 2, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della società stessa in base alle esigenze di investimento;

f) le modalità di raccolta del patrimonio gestito diverse dall'emissione di azioni e di strumenti finanziari partecipativi.

3. Alle società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2353 e 2355-bis, commi primo e secondo, del codice civile.

4. Alle società di partenariato in gestione interna che abbiano costituito uno o più comparti non si applica l'articolo 2348 del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in

ciascun comparto. L'articolo 2348 del codice civile si applica alle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio generale.

5. Le società di partenariato in gestione interna non possono emettere obbligazioni. In caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica l'articolo 2376 del codice civile.

Art. 35-novies.4 - Modifiche dello statuto e diritto di recesso

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2460 del codice civile, le modificazioni dell'atto costitutivo sono approvate dall'assemblea secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto, ferma la necessità di approvazione da parte di tutti i soci accomandatari.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, esclusivamente i soci che non hanno concorso alle deliberazioni che determinano:

- a) la modifica della clausola relativa all'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.

Art. 35-novies.5 – Scioglimento e liquidazione volontaria

1. Per le società di partenariato in gestione interna autorizzate, gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera; negli altri casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine.

2. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applica l'articolo 2487 del codice civile, a eccezione del comma 1, lettera c).

3. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

4. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

5. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo alla società di partenariato in gestione interna autorizzata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.

Art. 35-novies.6 – Disposizioni applicabili

1. Qualora non diversamente disposto dalla presente sezione, alla società di partenariato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VI, del codice civile.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 35-novies.1, comma 3, la Banca d'Italia può emanare ulteriori disposizioni applicative della presente sezione.

<p>PARTE II – TITOLO III – CAPO II Sezione II Sicav e Sicaf in gestione esterna Oicr societari in gestione esterna</p>	<p>Note</p>
<p>Art. 38-bis – Società di partenariato in gestione esterna</p> <p>1. Le società di partenariato in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) adottano la forma di società in accomandita per azioni e il relativo statuto prevede l'assemblea, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale;b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia;d) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto, nonché attività connesse e strumentali;e) lo statuto prevede con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33, comma 1, a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;f) la sottoscrizione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi, nonché le eventuali ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39;g) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;h) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore, per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni nonché, in caso di gestore estero, per	<p>L'art. 3, comma 1, lett. aa) del Decreto modifica la rubrica del CAPO II – Sezione II.</p> <p>L'art. 3, comma 1, lett. cc) del Decreto inserisce il nuovo art. 38-bis TUF.</p>

disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell'incarico del liquidatore;

1) la stipula di un accordo tra il gestore estero e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).

2. Il gestore esterno può essere anche socio della società di partenariato.

3. In deroga all'articolo 2453 del codice civile, la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni in gestione esterna. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.

4. Alle società di partenariato in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile. In caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica l'articolo 2376 del codice civile.

5. Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Si applica l'articolo 35-bis, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle società di partenariato in gestione esterna, in luogo delle Sicav o Sicaf.

6. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della società di partenariato in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore o sullo svolgimento diretto dell'attività di gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35-novies.1 del presente decreto. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al primo periodo non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.

7. Il gestore esterno è responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l'attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la società di partenariato in gestione esterna.

8. Al fine di verificare il rispetto del comma 7, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle società di partenariato gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d'Italia e la Consob possono, altresì, esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall'articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società in conformità con quanto previsto dall'articolo 6-ter. La Banca d'Italia può esercitare nei confronti delle società di partenariato in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all'articolo 7-ter e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio.

9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti della società di partenariato in gestione esterna e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della società, e 2436 del codice civile.

10. Si applicano gli articoli 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5 e 35-novies.6.».



PARTE IV – TITOLO II – CAPO I Sezione III Disposizioni comuni	Note
<p>Art. 100-bis Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli</p> <p>1. L'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto nel caso in cui i titoli o i prodotti finanziari diversi dai titoli offerti al pubblico siano stati già oggetto, in Italia o all'estero, di un collocamento riservato a investitori qualificati e, nei dodici mesi successivi, siano stati sistematicamente rivenduti al pubblico in assenza del prospetto di offerta, a meno che tale rivendita non ricada in una delle ipotesi di esenzione previste all'articolo 1, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento prospetto o all'articolo 100, comma 1, del presente decreto. I soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei titoli rispondono del danno arrecato. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.</p> <p>2. Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi dai titoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento prospetto, nonché le disposizioni di cui al comma 1.</p>	<p>L'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto abroga l'art. 100-bis TUF.</p>

PARTE IV – TITOLO II – CAPO II Sezione I Disposizioni comuni	Note
<p>Art. 101-bis – Definizioni e ambito applicativo</p> <p>1. Ai fini del presente capo si intendono per "società italiane quotate" le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario dell'Unione europea.</p> <p>2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.</p> <p>3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:</p> <p>a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;</p> <p>b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;</p> <p>c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi detiene individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;</p> <p>d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.</p> <p>3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob può individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto</p>	<p>L'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto modifica l'art. 101-bis TUF e introduce la nozione di "parti interessate".</p>



prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove ciò non contrasti con le finalità indicate all'articolo 91.

4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, ~~mantenere~~ o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

4-bis. Sono, in ogni caso, **I soggetti di seguito indicati si presumono persone che agiscono di concerto, ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma 4:**

- a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);
- b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;
- c) le società sottoposte a comune controllo;
- d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali;

4-ter. ~~Fermo restando il comma 4-bis,~~ La Consob individua con regolamento:

- a) **gli ulteriori** casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;
- b) i casi nei quali la cooperazione tra più soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.

4-quater. Sono "parti interessate" l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo con essi, le società ad essi collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti a uno dei patti oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 122 nonché coloro che operano di concerto con l'offerente o l'emittente.

Art. 101-ter – Autorità di vigilanza e diritto applicabile

1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati ~~comunitari~~ **dell'Unione europea** con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato ~~comunitario~~ **dell'Unione europea**, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.
3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:
 - a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani;
 - b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato ~~comunitario~~ **dell'Unione europea** diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;
 - c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato ~~comunitario~~ **dell'Unione europea** diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati ~~comunitari~~ **dell'Unione europea** diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati

L'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto modifica l'art. 101-ter TUF.



ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati ~~comunitari~~ **dell'Unione europea**, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta.

4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, ~~alle deroghe a tale obbligo~~ **all'obbligo di acquisto, al diritto di acquisto** e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati ~~comunitari~~ **dell'Unione europea**, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorità competente in relazione ad esse è la Consob.

Art. 102 – Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi

1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.

2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

3-bis. Il documento d'offerta è redatto in un formato leggibile in via automatizzata, in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta dell'offerente. Se il documento è redatto in una lingua diversa dall'italiano, è predisposta una nota di sintesi in italiano.

L'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto modifica l'art. 102 TUF e inserisce *ex novo* il comma 3-bis.



4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un ~~fondato giudizio~~ **giudizio con cognizione di causa** sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati ((o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione)). ~~Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse.~~ **Qualora sussistano gravi carenze informative, la Consob può sospendere tali termini, per una sola volta, fino alla ricezione delle informazioni mancanti.** Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità **ai sensi della disciplina applicabile**, la Consob approva il documento d'offerta entro ~~cinque~~ **dieci** giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorso il termine di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.

4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente può richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell'articolo 91.

5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

6. In pendenza dell'offerta la Consob può:

- a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;
- b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;
- c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.

8. ~~In presenza di indiscrezioni comunque diffuse~~ **In presenza di notizie o indiscrezioni diffuse** tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio ~~e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati~~, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6.

La Consob può stabilire un termine entro il quale il potenziale offerente deve rendere nota al mercato la decisione di promuovere un'offerta. In caso di silenzio o diniego, l'offerente non può promuovere un'offerta avente a oggetto titoli del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

Modifica da 5 giorni a 10 giorni il periodo di tempo entro cui la Consob approva il documento di offerta.

La nuova formulazione prevede che l'Autorità di Vigilanza può stabilire un termine entro il quale il potenziale offerente dovrà rendere nota l'effettiva decisione di promuovere un'offerta.



Art. 103 – Svolgimento dell'offerta

1. L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.
2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, ~~agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi,~~ **alle parti interessate** nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta.
3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il ~~modello dualistico~~ **sistema con consiglio di sorveglianza** il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza.
- 3-bis. Il comunicato contiene altresì una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato è allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione.
4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:
 - a) il contenuto del documento d'offerta, nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;
a-bis) la procedura di approvazione del documento di esenzione previsto dall'articolo 1, paragrafo 6-bis, del regolamento prospetto, qualora i titoli siano offerti come corrispettivo nell'ambito di un'offerta pubblica di scambio;
 - b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
 - c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;
 - d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;
 - e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati ~~comunitari~~ **dell'Unione europea** o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;
 - f) le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione.

L'art. 5, comma 1, lett. e) del Decreto modifica e integra l'art. 103 TUF.

PARTE IV – TITOLO II – CAPO II Sezione II Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie	Note
<p>Art. 106 – Offerta pubblica di acquisto totalitaria</p> <p>1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.</p> <p>1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l’offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.</p> <p>1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l’inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.</p> <p>2. Per ciascuna categoria di titoli, l’offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall’offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dieci sei mesi anteriori alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora il superamento della soglia indicata nel comma 1 sia avvenuto a seguito dell’acquisto di azioni di cui all’articolo 127-sexies l’offerta su tutte le categorie di titoli è promossa al medesimo prezzo pagato per l’acquisto delle predette azioni. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l’offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dieci sei mesi o del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell’articolo 127-quinquies.</p> <p>2-bis. Il corrispettivo dell’offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell’offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario dell’Unione europea ovvero l’offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell’offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l’offerente deve proporre ai destinatari dell’offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.</p> <p>3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui: a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter nel comma 1 è acquisita mediante l’acquisto di partecipazioni o la maggiorazione dei diritti di voto, in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all’articolo 105, comma 1; b) l’obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei</p>	<p>L’art. 5, comma 1, lett. f) del Decreto modifica e integra l’art. 106 TUF.</p> <p>Abrogato.</p> <p>Abrogato.</p> <p>Riduzione da 12 a 6 mesi del periodo di riferimento per la determinazione del prezzo dell’offerta.</p> <p>Incremento della soglia percentuale del numero</p>



medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria **l'obbligo di offerta consegue ad acquisti ovvero a maggiorazione dei diritti di voto superiori al 10 per cento del numero complessivo dei diritti di voto da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;**

c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze:

1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;

2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero sia il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;

d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;

2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori;

3) Abrogato;

4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.

3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga ~~la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter.~~ **la partecipazione indicata nel comma 1.**

3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).

3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.

4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata ~~nei commi 1, 1-bis e 1-ter~~ **nel comma 1** è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli ~~quotati~~ **ammessi alla negoziazione** in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in ~~contanti~~ **denaro**.

5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento ~~della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter~~ **della partecipazione indicata nel comma 1** o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da:

complessivo dei diritti di voto da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 dell'art. 106 TUF senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.



- a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;
- b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;
- c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;
- d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;
- e) ~~operazioni di fusione o di scissione~~ **operazioni di fusione, scissione o di conferimento in natura**;
- f) acquisti a titolo gratuito.

5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.

6. La Consob può con provvedimento motivato, disporre che il superamento ~~della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter~~ **della partecipazione indicata nel comma 1** o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.

Art. 107 – Offerta pubblica di acquisto preventiva

1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il ~~sessanta per cento~~ **cinquanta per cento** dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta;
- b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal computo i titoli detenuti, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati 101-bis, comma 4;
- c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).

2. ~~Le modalità di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento.~~

La Consob stabilisce con regolamento le modalità di approvazione dell'offerta, prevedendo l'uso di comunicazioni elettroniche da parte degli intermediari depositari delle azioni, salva diversa volontà dei titolari dei conti indicati nell'articolo 83-quater, comma 3. Tali comunicazioni consentono ai titolari di esprimere il proprio giudizio sull'offerta in via telematica. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.

3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei ~~dodici mesi~~ **sei mesi** successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:

L'art. 5, comma 1, lett. g) del Decreto modifica l'art. 107 TUF.

Riduzione della percentuale di titoli per ciascuna categoria in relazione all'obbligo di offerta pubblica.

Definizione delle modalità di approvazione dell'offerta da parte della Consob.

Riduzione della tempistica di promozione dell'offerta.



- a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;
- b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione **da cui consegua la revoca dalla quotazione.**

Art. 108 – Obbligo di acquisto

1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo,

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma ~~di quello dell'offerta,~~ **ma di quello dell'offerta. Nel caso in cui in tale offerta siano offerti strumenti finanziari diversi da titoli ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione europea,** il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo ~~in contanti~~ **in denaro,** determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:

- a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo;
- b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;
- c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.

L'art. 5, comma 1, lett. h) del Decreto modifica l'art. 108 TUF.

Art. 109 – Acquisto di concerto

1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.

2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, ~~anche nullo, di cui all'articolo 122~~ **rilevante ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera a)**, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-bis, comma 4-bis, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni.

L'art. 5, comma 1, lett. i) del Decreto modifica l'art. 109 TUF.

Art. 111 – Diritto di acquisto

1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria **o di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2**, una partecipazione almeno pari al ~~novantacinque per cento~~ **90 per cento** del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta **ovvero dall'acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2**, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del ~~novantacinque per cento~~ **90 per cento**.

1-bis. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui l'offerente, a seguito di offerta pubblica di acquisto totalitaria avente a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli, venga a detenere una percentuale almeno pari al novanta per cento di tali strumenti finanziari.

2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5.

3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.

L'art. 5, comma 1, lett. l) del Decreto modifica e integra l'art. 111 TUF.

Riduzione della soglia di partecipazione al capitale dal 95% al 90%, anche con riferimento a una offerta di acquisto totalitaria.

Nuova previsione.

Art. 112

Disposizioni di attuazione

~~1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione.~~

L'art. 5, comma 1, lett. m) del Decreto abroga l'art. 112 TUF.

Art. 112-bis – Acquisto totalitario su autorizzazione dei soci

1. Le società italiane quotate possono decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, di far acquistare a un soggetto individuato

L'art. 5, comma 1, lett. n) del Decreto inserisce il nuovo art. 112-bis TUF.

dall'organo amministrativo la totalità delle azioni della società stessa secondo la procedura prevista dal presente articolo.

2. Nel caso di cui al comma 1, il corrispettivo, esclusivamente in denaro, non può essere inferiore alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che precedono la comunicazione di cui al comma 3 o all'eventuale maggiore prezzo pagato dall'acquirente o da persone che agiscono di concerto con il medesimo per acquisti intervenuti nel medesimo periodo.

3. L'organo amministrativo, valutato l'interesse della società su conforme parere di un comitato di amministratori indipendenti, individua il potenziale acquirente sulla base di una proposta di acquisto vincolante e irrevocabile e, a parità di condizioni per tutti i possessori dei medesimi titoli, dandone senza indugio comunicazione alla Consob e al pubblico.

4. L'organo amministrativo redige una relazione illustrativa contenente ogni dato utile per l'apprezzamento della proposta di acquisto, le proprie valutazioni e il parere motivato degli amministratori indipendenti sulla proposta e sulla congruità del corrispettivo. La relazione illustrativa è notificata, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, alla Consob, che ne verifica la conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 7, lettera a). Decorso il termine di quindici giorni dalla notifica, la relazione è messa a disposizione del pubblico con le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3. Tra la data della pubblicazione della relazione illustrativa e l'assemblea straordinaria non possono decorrere meno di trenta giorni. In ogni caso, nell'ipotesi in cui, per l'acquisto totalitario, la normativa di settore richieda autorizzazioni delle autorità competenti, l'assemblea straordinaria non può adottare la deliberazione di cui al comma 5 se non constino le predette autorizzazioni.

5. L'assemblea straordinaria delibera la cessione di cui al comma 1 con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale rappresentato in assemblea. La deliberazione richiede, altresì, il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi:

- a) dal socio che abbia presentato la proposta e dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, se già azionisti della società;
- b) dal socio o dai soci che detengano, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore a un decimo del capitale sociale.

6. Le limitazioni al diritto di voto previste nei patti parasociali non hanno effetto nelle assemblee chiamate a deliberare ai sensi del comma 5. La deliberazione deve risultare da verbale redatto da un notaio ed è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Il trasferimento delle azioni ha effetto con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o alla diversa data stabilita nella deliberazione stessa, previa comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste nello statuto e nei patti parasociali non hanno effetto nei confronti dell'acquirente.

7. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo. In particolare, la Consob disciplina con regolamento:

- a) il contenuto della comunicazione e del parere degli amministratori indipendenti di cui al comma 3, il contenuto della relazione illustrativa e di cui al comma 4 e le relative modalità di pubblicazione;
- b) le garanzie di esatto adempimento che devono essere fornite dall'acquirente;

Definizione della
disciplina dell'acquisto
totalitario su
autorizzazione dei soci.

c) le ipotesi in cui tra la data della comunicazione di cui al comma 3 e il giorno antecedente l'assemblea straordinaria sia promossa un'offerta pubblica di acquisto sulle medesime azioni della società;

d) i presidi di correttezza e di trasparenza delle operazioni sulle azioni oggetto di cessione;

e) gli effetti sul corrispettivo della proposta degli acquisti di azioni che ne sono oggetto, effettuati dall'acquirente o dalle persone che agiscono di concerto con esso dalla comunicazione di cui al comma 3;

8. In pendenza della procedura di vendita totalitaria la Consob può:

a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme regolamentari;

b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un giudizio informato sulla proposta;

c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

9. La Consob può imporre che l'acquisto avvenga a un prezzo superiore a quello determinato nella proposta anche se formulata ai sensi del comma 2, quando vi sia stata collusione tra il potenziale acquirente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più soci della società le cui azioni formano oggetto dell'acquisto, oppure nei casi in cui vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.

10. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente articolo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.

11. In presenza di notizie o indiscrezioni diffuse tra il pubblico in merito a una possibile procedura di vendita totalitaria e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali acquirenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6. In particolare, la Consob può stabilire un termine entro il quale il potenziale acquirente deve rendere nota la decisione di formulare una proposta di acquisto. In caso di silenzio o di diniego, il potenziale acquirente non può presentare una proposta avente oggetto titoli del medesimo emittente nei successivi sei mesi.

12. Fermo restando quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli acquirenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dal comma 3, e fino a sei mesi dal trasferimento delle azioni.

PARTE IV - TITOLO III -- CAPO I - Informazione societaria

Note

Art. 113-bis – Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter ((...)).

2. La Consob:

a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di

L'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto modifica l'art. 113-bis TUF.



informazione su giornali quotidiani nazionali, e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico;

b) può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione;

c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.

3. Il prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere, ~~con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione~~ **alla società di gestione del mercato informazioni sugli OICR aperti, anche in forma continuativa, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni.**

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.

Art. 113-ter – Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate

1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.

2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto.

3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.

4. La Consob:

a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;

b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;

c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).

5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:

a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2, **tenendo conto della necessità di minimizzare gli oneri legati all'adempimento del deposito e**

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto modifica l'art. 113-ter TUF.



verificando, nel contesto della revisione periodica prevista dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la disponibilità di tecnologie che riducano tali oneri anche in considerazione dell'accessibilità delle informazioni per il tramite del punto di accesso unico europeo (ESAP) previsto dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023;

b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;

c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;

d) la lingua in cui devono essere comunicate, **tenendo conto della lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale anche al fine di ridurre al minimo gli oneri connessi alla comunicazione;**

e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.

6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.

7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.

8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 66-quater, comma 1, la Consob può:

a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;

b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.

Art. 117 ter — Disposizioni in materia di finanza etica

~~1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati ((...)) che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.~~

Collegamento tra le previsioni regolamentari in materia di deposito delle informazioni finanziarie presso la Consob e il regolamento UE 2023/2858 (c.d. regolamento ESAP)

Uso della lingua inglese nella comunicazione di informazioni regolamentate.

L'art. 6, comma 1, lett. c) del Decreto abroga l'art. 117-ter TUF.

PARTE IV - TITOLO III -- CAPO II
Sezione I
Assetti proprietari

Note

Art. 120 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla ~~CONSOB~~ **Consob**. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.

2-bis. ~~La CONSOB può, con provvedimento~~ **In casi eccezionali, la Consob può, con provvedimento di carattere generale** motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso.

3. Comma [abrogato].

4. La ~~CONSOB~~ **Consob**, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

- a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
- b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;
- c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;
- d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico;
- d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
- d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni.

4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, ~~salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis,~~ il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

- a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
- b) se agisce solo o in concerto;
- c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

L'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto modifica l'art. 120 TUF.



d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB **Consob** può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.

La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB **Consob**, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB **Consob** emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB **Consob** e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. La CONSOB **Consob** può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7.

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

Art. 121 – Disciplina delle partecipazioni reciproche

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

~~3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale~~

L'art. 6, comma 1, lett. e)
del Decreto modifica
l'art. 121 TUF.



~~limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.~~

4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).

5. I commi ~~1, 2 e 3~~ **1 e 2** non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti ~~dai commi 1 e 3~~, **dal comma 1** si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7.

Art. 123-bis – Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", informazioni dettagliate riguardanti:

- a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
- b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;
- c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;
- d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
- e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;
- f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
- g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;
- h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;
- i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;

Abrogazione del divieto di incroci c.d. triangolari.

Modifiche di coordinamento.

L'art. 6, comma 1, lett. f) del Decreto modifica e integra l'art. 123-bis TUF.



l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché' alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;

b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;

c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati;

d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere, le disabilità o il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario.

d-ter) ove adottate, una descrizione delle politiche della società in materia di utilizzo e di monitoraggio delle nuove tecnologie, e in particolare dei sistemi di intelligenza artificiale, negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili;

d-quater) ove adottate, una descrizione delle politiche di gestione e di monitoraggio dei rischi informatici, inclusi i rischi di sicurezza cibernetica e i rischi derivanti dall'integrazione di nuove tecnologie negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.

4. Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state

Integrazione di un ulteriore strumento di *disclosure* e con riferimento ai rischi informatici derivanti da sistemi automatizzati.



fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d), d-bis), **d-ter e d-quater**), del presente articolo.

5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).

5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
- c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta.

Art. 123-ter – Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

1. Almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla CONSOB con regolamento.

2. La relazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed è approvata dal consiglio di amministrazione. Nelle società che adottano il sistema **qualitativo con consiglio di sorveglianza** la relazione è approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di gestione.

3. La prima sezione della relazione illustra in modo chiaro e comprensibile:

a) la politica della società in materia di remunerazione **con riferimento almeno all'esercizio successivo**:

- 1)** dei componenti degli organi di amministrazione;
- 2)** dei direttori generali;
- 3) ove lo statuto non disponga diversamente**, dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo;
- 4)** fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo;

b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

3-bis. La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Fermo quanto previsto dal comma 3-ter, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita ai sensi del comma 3, lettera a), e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima. Le società attribuiscono compensi solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci **ovvero sottoposto alla loro votazione**. In presenza di circostanze eccezionali le società possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si può derogare. Per circostanze eccezionali si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è

Modifica di coordinamento con la previsione del comma 2.

L'art. 6, comma 1, lett. g) del Decreto modifica l'art. 123-ter TUF.



necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato.

3-ter. La deliberazione prevista dal comma 3-bis è vincolante, ~~Qualora l'assemblea dei soci non approvi~~ **qualora lo statuto non disponga diversamente. In caso la deliberazione sia vincolante, se** l'assemblea dei soci non approva la politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del comma 3-bis la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. ~~La società sottopone~~ **In caso di mancata approvazione,** la società sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile.

3-quater. Ove lo statuto disponga che la deliberazione prevista dal comma 3-bis non è vincolante, l'esito della votazione è messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2. Nel caso in cui l'esito della votazione sia contrario, la società sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del medesimo codice civile.

4. La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, ~~salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8~~ **laddove la politica di cui al comma 3 ne disciplini la remunerazione**, per i dirigenti con responsabilità strategiche:

- a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento;
- b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento;
- b-bis) illustra come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi previsti dall'articolo 114-bis ovvero è indicata nella relazione la sezione del sito Internet della società dove tali documenti sono reperibili.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della relazione prevista dal comma 4. La deliberazione non è vincolante. L'esito della votazione è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.

Modifiche di coordinamento con comma 3.

Inserimento della possibilità di optare per il voto consultivo, se lo statuto sociale dispone diversamente.

Soppressione del riferimento alle società collegate.



7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea di settore, indica le informazioni da includere nella prima sezione della relazione e le caratteristiche di tale politica in conformità con l'articolo 9-bis della direttiva 2007/36/CE e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE.

8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresì le informazioni da includere nella seconda sezione della relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter della direttiva 2007/36/CE. ~~La CONSOB può:~~

a) ~~individuare i dirigenti con responsabilità strategiche per i quali le informazioni sono fornite in forma nominativa;~~

La Consob può ~~b) differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della società~~ **nonché del sistema di amministrazione e controllo adottato.**

8-bis. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione della relazione.

8-ter. Rimangono ferme le disposizioni previste in materia di remunerazioni da normative di settore.

La modifica introduce la differenziazione del livello di dettaglio della *disclosure* non solo in base alla dimensione della società ma anche in base al sistema di amministrazione e controllo.

PARTE IV - TITOLO III – CAPO II

Sezione I-ter

Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto

Note

Art. 124-quater – Definizioni e ambito applicativo

1. Nella presente sezione si intendono per:

a) "gestore di attivi": ~~le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni~~ **le Sicav in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione interna autorizzate, le società di partenariato in gestione interna autorizzate** e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d);

b) "investitore istituzionale": 1) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite alle lettere u) e cc) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attività di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto; 2) i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica;

c) "consulente in materia di voto": un soggetto che analizza, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle società e, se del caso, altre informazioni riguardanti società europee con azioni quotate nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell'Unione europea nell'ottica

L'art. 6, comma 1, lett. h) del Decreto modifica l'art. 124-quater TUF.



di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto.

PARTE IV - TITOLO III – CAPO II
Sezione II
Diritti dei soci

Note

Art. 125-bis – Avviso di convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.
2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
4. L'avviso di convocazione reca:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;
 - b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:
 - 1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;
 - 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
 - 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
 - 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
 - c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
 - d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
 - d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste **o delle candidature** per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;
 - e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
 - f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

L'art. 6, comma 1, lett. i) del Decreto modifica l'art. 125-bis TUF.

Modifiche di coordinamento.

Art. 125-bis.1 – Modalità di svolgimento dell'assemblea

- 1. Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 7.**
- 2. Ove lo statuto non preveda la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta ai sensi del comma 1, l'organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea. L'organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. Può altresì essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370, quarto comma, del codice civile.**
- 3. Al fine di avvalersi della facoltà di cui al comma 2, secondo periodo, l'organo di amministrazione approva, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, un regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 125 bis, con cui si determinano condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee di cui al comma 2, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.**
- 4. Lo statuto o in alternativa il regolamento di cui al comma 3 possono, altresì, stabilire, in caso di adunanza in luogo fisico o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore all'0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83 sexies, comma 2, cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea. Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis e di porre domande ai sensi dell'articolo 127-ter. Dell'applicazione di tale soglia di cui al primo periodo è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.**
- 5. Ove lo statuto o la deliberazione dell'organo di amministrazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, ovvero la misura inferiore prevista dallo statuto, possono in ogni caso chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Dell'esercizio della facoltà di cui al primo periodo è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis.**
- 6. I commi 1, 2, 3 e 5 si applicano anche alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.**
- 7. Alle società cooperative, incluse quelle le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, si applicano i commi 1, 2 e 3 ferma l'applicazione degli articoli 135 e 135-bis. Ove lo statuto della società ovvero la deliberazione di cui al comma 2 prevedano che**

L'art. 6, comma 1, lett. l) del Decreto introduce l'art. 125-bis.1 TUF.

Per favorire la funzionalità delle assemblee delle società quotate è introdotta la possibilità di ricorrere, anche in via concorrente, a modalità alternative alla riunione in presenza.

In mancanza di opzione statutaria espressa, le modalità di svolgimento della riunione assembleare sono decise dall'organo amministrativo.

Previsione introdotta per contenere gli interventi di mero "disturbo" e agevolare il processo assembleare.

l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci, in un numero: (i) almeno pari a un quarantesimo dei soci nelle società cooperative con meno di tremila soci ovvero al minore numero tra un cinquantesimo dei soci; e (ii) trecento soci nelle società cooperative con più di tremila soci; possono in ogni caso chiedere, nel termine di sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione. Lo statuto può prevedere un numero di soci inferiore. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis. Al rappresentante designato in via esclusiva dalla società non si applicano gli articoli 2539, primo comma, del codice civile e 150-bis, comma 2-bis, del T.U. bancario.

Art. 126-bis – Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

~~1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni~~ **entro tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro due giorni** nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ~~ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.~~

Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso, ovvero entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del medesimo avviso prima dell'assemblea nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2.

~~2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1,~~ **I soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2 ovvero entro il termine del ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea in caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Della presentazione di tali proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per**

L'art. 6, comma 1, lett. m) del Decreto modifica l'art. 126-bis TUF.

Rimodulazione dei termini dell'informativa preassembleare.

Eliminazione del diritto individuale di presentare proposte di deliberazione in assemblea.

Nuova previsione per le integrazioni all'ordine del giorno.



la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, **come eventualmente integrato ai sensi del comma 1**, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

2-bis. Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, fermo quanto previsto dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 **e quelli che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi del comma 2** predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. ~~La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.~~ **La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo rispettivamente previsto dai commi 1 e 2.** L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ~~ai sensi del comma 1~~ **ai sensi dei commi 1 e 2**, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 127-ter – Diritto di porre domande prima dell'assemblea

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. ~~La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.~~

1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso

L'art. 6, comma 1, lett. n) del Decreto modifica l'art. 127-ter TUF.

Modifica di coordinamento.



le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della società.

La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. ~~e~~ La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel **quarto periodo del** comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

3-bis. Qualora l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 125-bis.1, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, entro il quale le domande devono pervenire alla società. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

Nuova previsione.

Art. 127-quinquies – Maggiorazione del voto

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

2. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.

3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.

4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

L'art. 6, comma 1, lett. o) del Decreto integra l'art. 127-quinquies TUF.



a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato.

Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

10-bis. In ogni caso, il diritto di voto maggiorato di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto e le azioni attribuiscono un solo voto ai fini dell'assunzione delle delibere assembleari aventi ad oggetto:

a) operazioni di fusione che comportino l'esclusione dei titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano;

b) il trasferimento della sede sociale all'estero;

c) l'acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi dell'articolo 112-bis;

d) le operazioni che comportano l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato italiano, ai sensi dell'articolo 133, comma 1;

e) il trasferimento delle negoziazioni delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis.

11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione

Sterilizzazione del diritto di voto maggiorato.

Art. 127-sexies – Azioni a voto plurimo

1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;

b) fusione o scissione.

3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-quinquies.

3-bis. Le azioni a voto plurimo attribuiscono un voto ai fini dell'approvazione delle delibere di competenza dell'assemblea indicate nell'articolo 127-quinquies, comma 10-bis.

4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo.

Art. 133 – Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondi i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento.

1-bis. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani possono richiedere il trasferimento delle negoziazioni dei propri strumenti finanziari su di un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il gestore del mercato regolamentato accerti che il sistema multilaterale di destinazione preveda regole che assicurano un livello di tutela equivalente a quello di cui al titolo II capo II, sezione II in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento;

b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 2437-quinquies del codice civile, l'assemblea straordinaria della società abbia approvato, almeno due mesi prima che esso abbia luogo, il trasferimento delle negoziazioni con le maggioranze previste dalla Consob con regolamento;

c) la società abbia assicurato, almeno due mesi prima della data prevista per il trasferimento, la diffusione di informazioni circa le ragioni dell'operazione e le relative conseguenze per gli investitori, con le modalità stabilite dalla Consob con regolamento.

L'art. 6, comma 1, lett. p) del Decreto integra l'art. 127-sexies TUF.

Sterilizzazione del voto plurimo.

L'art. 6, comma 1, lett. q) del Decreto integra l'art. 133 TUF.

Possibilità per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani di richiedere il trasferimento delle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

PARTE IV - TITOLO III -- CAPO II Sezione II-bis Società cooperative	Note
<p>Art. 135-bis – Disciplina delle società cooperative</p> <p>1. Alle società cooperative non si applica il comma 2 dell'articolo 125-bis, nonché il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: "del diritto di porre domande prima dell'assemblea" e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127-bis, 127-ter e 127-quater.</p> <p>1. Alle società cooperative non si applicano gli articoli 125-bis, commi 2 e 4, lettera c), 127-bis e 127-quater.</p> <p>2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.</p> <p>3. Il termine previsto dall'articolo 126-bis, comma 2, primo periodo secondo periodo, è ridotto a dieci giorni.</p>	<p>L'art. 6, comma 1, lett. r) del Decreto modifica l'art. 135-bis TUF.</p>
PARTE IV - TITOLO III -- CAPO II Sezione II-ter Deleghe di voto	Note
<p>Art. 135-undecies – Rappresentante designato dalla società con azioni quotate</p> <p>1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente <i>la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima</i>, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</p> <p>2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.</p> <p>3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.</p> <p>4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.</p> <p>Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.</p>	<p>L'art. 6, comma 1, lett. s) del Decreto modifica e integra l'art. 135-undecies TUF.</p>

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

5-bis. Lo statuto delle società le cui azioni sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione e delle società cooperative, in deroga all'articolo 150 bis, comma 2-bis, del T.U. bancario e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, può prevedere che l'intervento in assemblea, ordinaria e straordinaria, possa avvenire anche mediante il rappresentante designato ai sensi del presente articolo, con esclusione del comma 5 limitatamente alle società cooperative. Si applicano gli articoli 125-bis, 126-bis e 127-ter, in quanto compatibili e, per le società cooperative, gli articoli 135 e 135-bis.

~~Art. 135-undecies.1 — Intervento in assemblea mediante rappresentante designato.~~

~~1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.~~

~~2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea.~~

~~Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.~~

~~3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.~~

~~4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.~~

~~Art. 135-duodecies — Società cooperative~~

~~1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.~~

Riformulazione delle previsioni dell'abrogato 135-undecies.1

L'art. 6, comma 1, lett. t) del Decreto abroga gli artt. 135-undecies.1 e 135-duodecies TUF.

PARTE IV - TITOLO III -- CAPO II
Sezione IV-bis
Organi di amministrazione

Note

Art. 147-bis.1 – Principi sulla composizione degli organi

1. Gli organi di amministrazione e controllo sono eletti, nel rispetto delle specifiche prescrizioni applicabili, secondo norme previste dallo statuto

L'art. 6, comma 1, lett. u) del Decreto introduce l'art. 147-bis.1 TUF.

che promuovono e favoriscono la professionalità, rappresentatività e diversità della complessiva composizione del collegio.

**Art.147-ter – ~~Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione~~
~~Elezioni degli amministratori con il voto di lista.~~**

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate; **per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135;** ~~per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.~~ Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. ~~La relativa certificazione può essere prodotta~~ **La comunicazione ai sensi dell'articolo 83-quinquies può essere trasmessa** anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione,

Norma di "principio" applicabile a tutte le società quotate.

L'art. 6, comma 1, lett. v) del Decreto modifica l'art. 147-ter TUF.

Modifica di coordinamento con la nuova Sezione V.1 sugli emittenti di nuova quotazione.

Sostituzione del riferimento alla certificazione con riferimento alla comunicazione ai fini della legittimazione del diritto di voto.



all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. ~~Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.~~

2. ~~COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.~~

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. ~~Nelle società organizzate secondo il sistema monistico~~ **Nelle società che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione**, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ~~ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4~~ **ai sensi dell'articolo 148, commi 2 e 3**. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per ~~i sindaci~~ **i componenti dell'organo di controllo** ~~dall'articolo 148, comma 3~~ **dall'articolo 148, comma 2**, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società **che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione** ~~organizzate secondo il sistema monistico~~, per le quali rimane fermo il disposto ~~dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma~~ **dell'articolo 2409 septiesdecies, secondo comma**, del codice civile. ~~L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.~~

4-bis. L'amministratore indipendente che dopo la nomina perde i requisiti di indipendenza è dichiarato decaduto dalla carica se il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo non è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto. La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione.

Decadenza dell'amministratore indipendente nel caso di perdita dei requisiti di indipendenza.

Art. 147-quater – Composizione del consiglio di gestione

~~1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.~~

1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter.

L'art. 6, comma 1, lett. z) del Decreto modifica l'art. 147-quater TUF.

Abrogato.

~~Art. 147-quinquies – Requisiti di onorabilità~~ **Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione**

L'art. 6, comma 1, lett. aa) del Decreto modifica l'art. 147-quinquies TUF.

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i **membri componenti** degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4 **ai sensi dell'articolo 148, comma 3. Se dopo la nomina i soggetti di cui al primo periodo perdono i requisiti di onorabilità, sono dichiarati decaduti dalla carica.**

~~2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.~~

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di applicazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché delle quote di genere di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter, nel caso di amministratore diverso dalla persona fisica.

Introduzione dello strumento regolamentare.

Art. 147-sexies – Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

1. Gli organi delegati curano il buon funzionamento e l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

2. Il consiglio di amministrazione assicura e valuta il coordinamento delle funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di disporre di una rappresentazione unitaria, tempestiva e sistematica dei rischi.

3. Nei limiti delle competenze ad essi rispettivamente assegnate, il comitato preposto al controllo dei rischi ovvero l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ove previsti, tenuto conto di criteri di materialità determinati dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, assicurano la rappresentazione unitaria dei rischi ai quali è esposta la società sulla base delle informazioni rivenienti dalle funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno e nella gestione dei rischi nonché di idonei indicatori anche non finanziari. Di tale rappresentazione è dato conto nella relazione di cui all'articolo 123-bis.

L'art. 6, comma 1, lett. bb) del Decreto introduce l'art. 147-sexies TUF.

Nuova previsione per chiarire l'equilibrio all'interno dell'organo amministrativo sulle competenze in materia di controllo interno e gestione dei rischi.

PARTE IV - TITOLO III -- CAPO II

Sezione V

Organi di controllo

Note

Art. 148 – Composizione dell'organo di controllo

~~1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:~~

~~a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;~~

~~b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti.~~

~~1-bis~~ **1.** L'atto costitutivo **Lo statuto** della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 **componenti dell'organo di controllo** sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale **componenti ovvero un terzo nel caso di organo composto da tre persone**. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale **dell'organo di controllo** risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di

L'art. 6, comma 1, lett. cc) del Decreto integra la rubrica e modifica il contenuto dell'art. 148 TUF.

Spostato nel nuovo articolo 148.1 comma 1 TUF.

Il comma 1 corrisponde al previgente comma 1-bis dell'art. 148 TUF con alcune modifiche di ordine meramente lessicale.



quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.

~~2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.~~

~~2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.~~

~~3.~~ **2.** Non possono essere eletti sindaci **componenti dell'organo di controllo** e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, **l'altra parte dell'unione civile**, i parenti e ~~gli affini~~ entro il quarto grado, gli affini **entro il secondo grado e i conviventi** degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, **l'altra parte dell'unione civile**, i parenti e ~~gli affini~~ entro il quarto grado, gli affini **entro il secondo grado e i conviventi** degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società ~~o~~ alle società da questa controllate ~~o~~ alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza, **fermo restando che non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di per sé di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.**

~~4.~~ **3.** Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la ~~CONSOB~~ **Consob**, la Banca d'Italia e l'IVASS **l'Ivass**, sono precisati i requisiti di indipendenza di cui al **comma 2 e** sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità ~~dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione~~ **dei componenti dell'organo di controllo**. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

~~4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3.~~

~~4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.~~

~~4-quater.~~ **4.** Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza **dei componenti dell'organo di controllo** è dichiarata ~~dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea~~ **dall'organo competente a nominarli** entro **trenta novanta** giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In

I previgenti commi 2 e 2-bis dell'art. 148 TUF sono spostati nel nuovo art. 148.1 comma 3 TUF e art. 148.1 comma 4 TUF.

Il comma 2 riformula il previgente comma 3 dell'art. 148 TUF e contiene la sostituzione del termine "sindaci" con "componente dell'organo di controllo".

La circostanza di ricoprire la carica in organi di controllo nelle società controllate non costituisce causa di ineleggibilità nell'organo di controllo della controllante.

Il comma 3 innova il previgente comma 4 dell'art. 148 TUF con la precisazione dei requisiti di indipendenza e la sostituzione del termine "collegio sindacale" con "organo di controllo".

Abrogato.

Abrogato.

caso di inerzia, vi provvede la ~~CONSOB~~ **Consob**, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.

Art. 148.1 – Composizione del collegio sindacale

1. Lo statuto stabilisce per il collegio sindacale:

a) il numero, non inferiore a tre, dei componenti effettivi;

b) il numero, non inferiore a due, dei ~~membri~~ componenti supplenti.

2. La quota di genere di cui all'articolo 148, comma 1, è riferita ai componenti effettivi del collegio sindacale.

3. La Consob stabilisce con regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un componente effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.

4. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dai soci di minoranza.

Art. 148.2 – Composizione del consiglio di sorveglianza

1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un componente del consiglio di sorveglianza da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.

Art. 148.3 – Nomina e presidenza del comitato per il controllo sulla gestione

1. Salvo diversa disposizione dello statuto la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spettano al consiglio di amministrazione.

2. Il presidente del comitato per il controllo sulla gestione è nominato dall'assemblea tra i componenti eletti dai soci di minoranza ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.

Il comma 4 ripropone il previgente comma 4-quater dell'art. 148 TUF.

La competenza a dichiarare la decadenza dei componenti dell'organo di controllo spetta all'organo competente a nominarli e viene ampliato da trenta a novanta giorni il limite temporale per la dichiarazione di decadenza.

L'art. 6, comma 1, lett. dd) del Decreto inserisce gli artt. 148.1, 148.2 e 148.3 TUF.

Riproposizione con modifiche del comma 1 del previgente art. 148 TUF.

Specifica in materia di quote di genere.

Modifiche lessicali.

Riproposizione del previgente comma 2-bis dell'art. 148 TUF che riserva alla minoranza la presidenza del collegio sindacale.

Riproposizione della regola di cui al combinato disposto dei previgenti commi 2 e 4-bis dell'art. 148 TUF.

Riproposizione, con modifiche, dei previgenti commi 2-bis e 4-ter dell'art. 148 TUF

Art. 149 – Doveri dell'organo di controllo

1. ~~Il collegio sindacale~~ **L'organo di controllo, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di settore**, vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) ~~sul rispetto dei principi di corretta amministrazione~~ **sul corretto funzionamento dell'organo amministrativo e in particolare sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedurali e decisionali elaborate dalle migliori prassi;**
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e **sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni;**
- ~~e-bis)~~ **d)** sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- ~~d)~~ **e)** sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

~~2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.~~

~~3.2.~~ **Il collegio sindacale L'organo di controllo** comunica senza indugio alla ~~CONSOB~~ **Consob** ~~le tutti gli atti o fatti accertati riscontrate~~ nell'attività di vigilanza **che possano costituire una irregolarità nella gestione dell'impresa o una violazione della legge o dello statuto, trasmettendo** i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

4. **3.** Il comma ~~3~~ **2** non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea.

~~4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.~~

~~4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis e d), 3 e 4.~~

Art. 149-bis – Doveri del consiglio di sorveglianza

1. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.

Art. 149-ter – Sistemi di monitoraggio e strumenti di controllo

1. Qualora ai fini del controllo interno siano adottati sistemi di monitoraggio continuo e strumenti di controllo automatici e predittivi, essi devono essere adeguati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e ai rischi ai quali essa è esposta.

L'art. 6, comma 1, lett. ee) del Decreto integra la rubrica e modifica il contenuto dell'art. 149 TUF.

Previsione soppressa in quanto contenuta nell'art. 2405 c.c.

Obbligo di segnalazione da parte dell'organo di controllo alla Consob.

Modifica di coordinamento.

Soppressione in quanto confluito nel nuovo comma 1 dell'art. 149-bis TUF.

Soppressione

L'art. 6, comma 1, lett. ff) del Decreto inserisce l'art. 149-bis e 149-ter TUF.

Introduzione del principio di adeguatezza e proporzionalità dei sistemi di monitoraggio continuo e degli strumenti di controllo automatici.



Art. 150 – Informazione

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, ~~al collegio sindacale~~ **all'organo di controllo** sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, ~~nel sistema dualistico~~ **nelle società che adottano il sistema con consiglio di sorveglianza**, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, ~~in quello monistico~~ **nelle società che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione**, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.

3. ~~Il collegio sindacale~~ **L'organo di controllo** e il revisore legale o la società di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche **all'organo di controllo** di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei **componenti**.

5. ~~Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione.~~

Art. 151 – Poteri **dell'organo di controllo**

1. ~~I sindaci possono, anche individualmente~~ **L'organo di controllo può** in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, previa comunicazione, **secondo i casi**, al presidente del consiglio di amministrazione o **del consiglio di gestione**, può altresì convocare l'assemblea **qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere**.

2. ~~Il collegio sindacale può~~ **I componenti dell'organo di controllo** possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. **Possono** altresì, previa comunicazione, **secondo i casi**, al presidente dell'**organo** di amministrazione, avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. **Le notizie richieste agli amministratori sono fornite senza indugio a tutti i componenti dell'organo di controllo**.

3. ~~Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.~~

4. **3.** Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni ~~del collegio sindacale~~ **dell'organo** da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

L'art. 6, comma 1, lett. gg) del Decreto modifica l'art. 150 TUF.

Correzioni d'ordine lessicale e di allineamento alla terminologia del Codice civile.

Abrogato

L'art. 6, comma 1, lett. hh) del Decreto modifica l'art. 151 TUF.

Eliminato.

Modifiche di coordinamento.

Art. 151.1 – Poteri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo. Il potere di convocazione può essere esercitato anche individualmente da ciascun componente del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due componenti.

2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

3. I componenti del collegio sindacale possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza indugio, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate all'organo di controllo alla prima riunione successiva.

4. I componenti del collegio sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2403-bis, commi 2 e 3, del codice civile.

L'art. 6, comma 1, lett. ii) del Decreto inserisce gli artt. 151.1 e 151.2 TUF.

Art. 151.2 – Responsabilità dei componenti del collegio sindacale

I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.

Deroga al regime di responsabilità previsto dall'art. 2407, comma 2, c.c.

Art. 151-bis – Poteri del consiglio di sorveglianza

~~1. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci e il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. Il potere di convocazione e di richiesta di collaborazione possono~~
può essere esercitato anche individualmente da ciascun membro **componente** del consiglio, a eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due ~~membri~~ **componenti**.

2. Un componente del consiglio di sorveglianza può essere appositamente delegato a procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché a scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

~~23.~~ **23.** I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ~~ritardo~~ **indugio**, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente e illustrate all'organo di controllo alla prima riunione successiva.

~~3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono~~

L'art. 6, comma 1, lett. II) del Decreto modifica l'art. 151-bis TUF.

Modifiche di ordine formale.

Sostituzione del termine "ritardo" con "indugio" per precisare l'importanza che la riunione deve essere convocata con celerità.

Confluito nel novellato comma 1.



essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri.

4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Art. 151-ter – Poteri del comitato per il controllo sulla gestione

1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

1. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato.

2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.

3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato.

4.-2. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Un componente del comitato per il controllo sulla gestione può essere appositamente delegato a procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché a scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Art. 152 – Denuncia al Tribunale

1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se hanno fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella

Confluito nel novellato comma 2.

L'art. 6, comma 1, lett. mm) del Decreto sostituisce l'art. 151-ter TUF.

Soppresso.

Abrogato.

L'art. 6, comma 1, lett. nn) del Decreto modifica l'art. 152 TUF.



gestione che possono recare danno alla società o a una o più società controllate, possono denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo ~~2409~~ **2396-quater, settimo comma**, del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori. **Si applica l'articolo 2409-octiesdecies, settimo comma, del codice civile.**

2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza ~~del collegio sindacale del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione,~~ **dell'organo di controllo**, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo ~~2409~~ **2396-quater** del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società.

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

Art. 153 – Obbligo di riferire all'assemblea

~~1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono~~ **L'organo di controllo riferisce** sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile.

~~2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.~~

L'art. 6, comma 1, lett. oo) del Decreto modifica l'art. 153 TUF.

Abrogato.

Art. 154 – Disposizioni non applicabili

1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli **2396-quinquies, 2396-sexies, 2396-septies**, 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, **primo comma, 2405, 2407, secondo comma**, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma e 2441, sesto comma, del codice civile.

2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli **2396-quinquies, 2396-septies, 2409-septies**, del codice civile.

3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli **2396-quinquies, 2396-sexies, 2396-septies, 2409-septies e 2409-octiesdecies, primo comma, primo periodo e secondo e quarto comma** del codice civile.

L'art. 6, comma 1, lett. pp) del Decreto modifica l'art. 154 TUF.

SEZIONE V.1 Emittenti di nuova quotazione

Art. 154.1 – Definizioni

1. Ai fini della presente sezione sono "emittenti di nuova quotazione" quelli che abbiano deliberato la richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

L'art. 6, comma 1, lett. qq) del Decreto inserisce al capo II, dopo la sezione V, la nuova sezione V.1.

Art. 154.2 – Ambito di applicazione

1. Gli emittenti di nuova quotazione che intendano avvalersi della disciplina prevista dalle disposizioni di cui alla presente sezione modificano lo statuto in conformità alle medesime disposizioni anteriormente alla presentazione al gestore del mercato della richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione. Ai soci che non concorrono all'approvazione della deliberazione spetta il diritto di recesso: si applicano gli articoli. 2347-bis, 2347-ter e 2347-quater del codice civile. Le deliberazioni assembleari adottate ai sensi del presente articolo producono effetto a partire dal primo giorno di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.
2. Gli emittenti di nuova quotazione possono modificare ulteriormente lo statuto in conformità alla disciplina prevista dalla presente sezione anche successivamente all'ammissione delle azioni alla negoziazione. Salvo che l'emittente abbia esercitato l'opzione prevista dall'articolo 154.4, comma 2, ai soci che non concorrono all'approvazione di tali deliberazioni spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. Si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.
3. La Consob pubblica e aggiorna tempestivamente, tramite il proprio sito internet, l'elenco degli emittenti di cui al comma 1.
4. Gli emittenti di nuova quotazione che abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1 e abbiano successivamente richiesto e ottenuto il trasferimento delle negoziazioni delle proprie azioni su un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, possono conservare le modifiche statutarie adottate in conformità alla disciplina di cui alla presente sezione, se compatibili con le regole del sistema multilaterale di destinazione, a eccezione di quelle di cui all'articolo 154.4, comma 2, a condizione che le loro azioni siano state negoziate sul mercato regolamentato per un periodo continuativo non inferiore a tre anni.

Art. 154.3 – Elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza

1. Lo statuto degli emittenti di nuova quotazione, può determinare le modalità di elezione degli amministratori in deroga agli articoli 147-ter e 147-ter.1, potendo prevedere anche la votazione di ciascun singolo amministratore da parte dell'assemblea. In tal caso, lo statuto prevede che almeno due quinti degli amministratori appartengano al genere meno rappresentato e disciplina le modalità di elezione e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto di tale criterio.
2. Se lo statuto prevede la votazione di ciascun singolo amministratore da parte dell'assemblea, ove non sia diversamente previsto, ogni azione attribuisce un numero di voti pari al numero di amministratori da eleggere e ciascun socio può cumulare solo su uno o più candidati i voti complessivamente spettanti alla partecipazione sociale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Le candidature possono essere presentate dal consiglio di amministrazione e dai soci che detengono, anche congiuntamente, almeno l'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Lo statuto può prevedere una percentuale inferiore.

4. Lo statuto, tenuto conto del sistema di elezione degli amministratori adottato, determina le condizioni e le modalità per consentire, se prevista, l'elezione di almeno uno dei candidati proposti da soci che non esercitano, anche congiuntamente, il controllo e che non sono soggetti a essi correlati.

5. Qualora la società abbia emesso azioni a voto plurimo o sia prevista la maggiorazione del diritto di voto, ovvero la società sia controllata da un socio pubblico e, in ogni caso, qualora lo statuto non preveda che il consiglio sia composto in maggioranza da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 2, lo statuto dispone che sia eletto almeno uno dei candidati proposti da soci che non esercitano, anche congiuntamente, il controllo e che non sono soggetti a essi correlati.

6. Lo statuto può, altresì, prevedere la votazione di ciascun singolo candidato anche per i componenti del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza. Il presidente del collegio sindacale e un componente del consiglio di sorveglianza sono nominati dall'assemblea tra i candidati proposti da soci che non esercitano, anche congiuntamente, il controllo e che non sono soggetti a essi correlati.

7. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, 5 e 6 si considerano correlati ai soci che esercitano il controllo, anche ove questi ultimi siano persone fisiche, i soci che si trovino in una delle condizioni rilevanti ai fini della definizione di parte correlata di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Art. 154.4 – Modifiche dello statuto e diritto di recesso

1. Ferme restando le disposizioni del codice civile con riguardo alla regolare costituzione dell'assemblea straordinaria, lo statuto può prevedere che le deliberazioni che importano modifiche dello statuto siano assunte, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, salvo il caso in cui sono state emesse azioni a voto plurimo ovvero sia prevista la maggiorazione del diritto di voto.

2. Lo statuto può escludere l'applicazione del primo comma dell'articolo 2437 del codice civile, salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso a deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando altera in modo rilevante il rischio d'impresa.

3. Il diritto di recesso può essere escluso anche nel caso previsto dal comma 2 qualora la deliberazione sia approvata dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento, individuati secondo i criteri applicativi determinati dalla Consob con regolamento.

Art. 154.5 – Operazioni con parti correlate

1. Lo statuto può escludere in tutto o in parte l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 2391-bis, terzo comma, lettera b), del codice

civile anche in relazione a fattispecie di operazioni con parti correlate, definite sulla base delle soglie di rilevanza di cui all'articolo 2391, terzo comma, lettera a), del codice civile, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo 2391-bis, terzo comma, lettera b), ultimo periodo. Deve essere garantita in ogni caso l'applicazione di tali procedure alle operazioni per le quali almeno uno degli indici quantitativi stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 2391-bis, terzo comma, lettera a), del codice civile, risulti superiore alla soglia di rilevanza del dieci per cento.

2. Fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 2391-bis, terzo comma, lettera a), del codice civile, delle operazioni con parti correlate escluse ai sensi del comma 1, gli organi delegati danno informazione al consiglio di amministrazione con cadenza almeno semestrale.

Art. 154-ter – Relazioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, **commi 5 e 5-ter**.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine.

1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

[...]

7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato **ovvero di apportare una correzione nella futura relazione finanziaria con la rielaborazione dei dati comparativi, se del caso.**

L'art. 6, comma 1, lett. rr) del Decreto modifica l'art. 154-ter TUF.

Modifica di allineamento dell'ordinamento italiano alle prassi europee previste dall'ESMA.

Codice civile – Regio Decreto 16 marzo 1942 n.262

TITOLO V Delle società - CAPO V Società per azioni Sezione VI Dell'assemblea	Note
<p>Art. 2364 – Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza</p> <p>1. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none">1) approva il bilancio2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;6) salvo diversa disposizione di leggi speciali, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. <p>2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.</p>	<p>L'art. 9, comma 1, lett. a) del Decreto modifica l'art. 2364 c.c.</p> <p>Modifiche di coordinamento con la nuova disciplina di cui all'art. 125-bis.1 TUF.</p>

TITOLO V Delle società - CAPO V Società per azioni Sezione VI -bis Dell'amministrazione e del controllo § 1 Disposizioni generali	Note
<p>Art. 2380 – Sistemi di amministrazione e di controllo</p> <p>1. Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai Lo statuto adotta per l'amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 della presente sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.</p> <p>2. Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.</p> <p>3. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente paragrafo che fanno riferimento al consiglio o agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti.</p>	<p>L'art. 9, comma 1, lett. b) del Decreto sostituisce l'art. 2380 c.c.</p> <p>Eliminazione del rinvio al modello tradizionale come modello base.</p>

TITOLO V Delle società CAPO V Società per azioni Sezione VI-bis Dell'amministrazione e del controllo § 2 Degli amministratori	Note
<p>§ 2 Degli amministratori.</p> <p>Art. 2380-bis – Amministrazione della società</p> <p>1. La gestione e l'organizzazione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.</p> <p>2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.</p> <p>3. Quando l'amministrazione affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione l'amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.</p> <p>4. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea all'organo competente a nominarli.</p> <p>Art. 2381 – Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati</p> <p>1. Salvo diversa previsione dello statuto, gli amministratori scelgono al proprio interno il presidente, se non designato dall'organo competente a nominarli.</p> <p>1. 2. Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori. e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</p> <p>2. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione [2388, 2392, 2446] può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.</p> <p>3. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega [2405, 2421, n. 6]; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.</p> <p>4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis.</p> <p>5. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e</p>	<p>L'art. 9, comma 1, lett. C) del Decreto sopprime la rubrica del paragrafo - § 2 Degli amministratori.</p> <p>L'art. 9, comma 1, lett. D) del Decreto sostituisce l'art. 2380-bis c.c.</p> <p>L'organizzazione rientra tra i compiti di competenza esclusiva degli amministratori.</p> <p>Enunciazione del principio di collegialità.</p> <p>Periodo spostato nell'art. 2381, comma 1, c.c.</p> <p>L'art. 9, comma 1, lett. E) del Decreto modifica la rubrica e il contenuto dell'art. 2381 c.c.</p> <p>Riproposizione del quinto comma dell'art. 2380-bis c.c. con specifica del potere di autonomia statutaria.</p> <p>I commi dal secondo al sesto del previgente art. 2381 c.c. confluiscono nel nuovo art. 2381-bis c.c.</p>

~~riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.~~

~~6. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società~~

Art. 2381-bis – Comitato esecutivo e organi delegati

1. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti. Se lo statuto lo consente, il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni solo a uno o più dei suoi componenti.

2. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

3. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis. Non possono altresì essere delegate le decisioni sull'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai sensi dell'articolo 2086, secondo comma, le quali comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano.

4. Gli organi delegati curano ~~che~~ l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale all'organo di controllo, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 2381-ter – Informazione consiliare

1. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

2. Il presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

4. Nell'assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle

Il periodo relativo all'informazione consiliare è spostato e collocato nell'art. 2381-ter c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. F) del Decreto inserisce gli artt. 2381-bis e 2381-ter cc.

Riproposizione, con modifiche, del previgente secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2381 c.c.

Nuova previsione.

Riformulazione del previgente sesto comma dell'art. 2381 c.c.



informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali.

Art. 2383 – Nomina e revoca degli amministratori

1. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina **degli amministratori** è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata **della riunione dell'organo competente convocato** per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, **dall'organo competente a nominarli**, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

L'art. 9, comma 1, lett. G) del Decreto modifica l'art. 2383 c.c.

~~Articolo 2386 – Sostituzione degli amministratori~~

~~1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.~~

~~2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.~~

~~3. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.~~

~~4. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.~~

~~5. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.~~

L'art. 9, comma 1, lett. H) del Decreto abroga l'art. 2386 c.c.

Art. 2388 – Validità delle deliberazioni del consiglio

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto

L'art. 9, comma 1, lett. I) del Decreto modifica l'art. 2388 c.c.



può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

2. Le deliberazioni del consiglio ~~di amministrazione~~ sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

3. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

4. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo ~~dal collegio sindacale~~ **dall'organo di controllo** e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

5. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Art. 2389 – Compensi degli amministratori

~~1. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.~~

1. Salvo diversa disposizione dello statuto, i compensi sono stabiliti all'atto della nomina dall'organo per essa competente.

2. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

3. La ~~riem~~ remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio ~~di amministrazione~~, sentito il parere ~~del collegio sindacale~~ **dell'organo di controllo**. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 2390 – Divieto di concorrenza

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori ~~e~~, direttori generali **o dirigenti con responsabilità strategiche** in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'assemblea.

2. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 2390-bis – Utilizzazione delle informazioni

1. Gli amministratori non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

2. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

L'art. 9, comma 1, lett. L) del Decreto modifica l'art. 2389 c.c.

Allineamento all'art. 2409-terdecies, primo comma, lett. A), c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. M) del Decreto modifica l'art. 2390 c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. N) del Decreto introduce l'art. 2390-bis c.c.

Ampliamento dell'ambito di applicazione del divieto.



Art. 2391 – Interessi degli amministratori

1. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale **all'organo di controllo** di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. **Se** si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

3. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale **dall'organo di controllo** entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

4. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

~~4. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.~~

5. Lo statuto o il consiglio con proprio regolamento possono stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori in relazione alla partecipazione all'adunanza consiliare per il caso in cui l'amministratore sia portatore di un interesse in una determinata operazione.

Art. 2391-bis – Operazioni con parti correlate

1. Gli organi di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

2. I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

3. La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all'articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno:

a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare

L'art. 9, comma 1, lett. O) del Decreto sostituisce l'art. 2391 c.c.

Nuova formulazione che ripropone il previgente comma 5 dell'art. 2391 c.c., che viene abrogato.

L'art. 9, comma 1, lett. P) del Decreto modifica l'art. 2391-bis c.c.



anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata;

b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole; **In aggiunta agli altri casi di esenzione, la Consob prevede in ogni caso che le procedure della società possano escludere dall'applicazione delle regole di cui al periodo precedente le operazioni con parti correlate individuate dalla stessa Consob, in base alle soglie di rilevanza di cui alla lettera a), a condizione che per queste operazioni, realizzate nel corso dell'esercizio, siano indicati nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, se redatto, almeno il numero di operazioni realizzate e l'importo complessivo e medio delle stesse per tipologia di operazione con riferimento a ciascuna delle parti correlate con cui le operazioni sono state realizzate;**

c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.

Nuova causa di
esenzione.

Art. 2392 – Responsabilità verso la società

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

2. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto ~~dal comma terzo dell'articolo 2381~~ **dall'articolo 2381-bis e dal quarto comma dell'articolo 2381-ter**, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente ~~del collegio sindacale~~ **dell'organo di controllo**.

L'art. 9, comma 1, lett. Q) del Decreto modifica l'art. 2392 c.c.

Modifiche di
coordinamento.

Art. 2393 – Azione sociale di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

~~3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.~~

L'art. 9, comma 1, lett. R) del Decreto sostituisce l'art. 2393 c.c.

Abrogato per
spostamento nell'art.
2396-terdecies c.c.



3. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
4. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
5. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

Art. 2393-bis – Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
2. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
3. La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente ~~del collegio sindacale~~ **dell'organo di controllo**.
4. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.
5. In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
6. I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.
7. Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 2394-bis – Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali

1. In caso di ~~fallimento~~ **liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio**, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore ~~del fallimento~~, **al liquidatore giudiziale**, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. **Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.**

L'art. 9, comma 1, lett. S) del Decreto modifica l'art. 2393-bis c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. t) del Decreto modifica l'art. 2394-bis c.c.

Modifiche di aggiornamento alle nuove disposizioni del Codice della crisi di impresa. Termine di decadenza di due anni per proporre le azioni

Art. 2396-bis – Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali

1. I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

2. I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.

Art. 2396-ter – Denuncia all'organo di controllo

1. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia e riferirne all'assemblea.

2. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì convocare l'assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.

Art. 2396-quater – Denuncia al tribunale

1. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

2. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

3. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se gli amministratori sono sostituiti con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Il tribunale può subordinare la sospensione del procedimento anche alla sostituzione dei componenti dell'organo di controllo.

4. Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei

L'art. 9, comma 1, lett. u) del Decreto inserisce gli artt. 2396-bis, 2396-ter, 2396-quater, 2396-quinquies, 2396-sexies, 2396-septies, 2396-octies, 2396-novies, 2396-decies, 2396-undecies e 2396-duodecies cc.

Applicazione in tutti i sistemi di governance della previsione del previgente art. 2408 c.c. abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. ff) del Decreto.

Applicazione della denuncia al tribunale nei sistemi di amministrazione e controllo



casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i componenti dell'organo di controllo e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

5. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

6. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e componenti dell'organo di controllo o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

7. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta dell'organo di controllo nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Art. 2396-quinquies – Doveri dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni. È fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi delle leggi speciali.

2. L'organo di controllo riferisce sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-bis.

Art. 2396-sexies – Poteri dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, previa comunicazione al presidente del consiglio, può altresì convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

2. L'organo di controllo può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

3. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, numero 5).

Art. 2396-septies – Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

Declinazione dell'attività di vigilanza e il rapporto con la normativa speciale.

Ripropono la previsione del nuovo art. 153 TUF.

Riproduce, con modifiche di coordinamento, il previgente art. 2403-bis e l'art. 2406, comma 2 c.c.

Riproduce, con modifiche di coordinamento, il previgente art. 2399, comma 1, c.c.



b) il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, fermo restando che non costituisce di per sé causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Art. 2396-octies – Riunioni dell'organo di controllo

- 1. L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.**
- 2. Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, numero 5), e sottoscritto dagli intervenuti.**
- 3. L'organo di controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.**

Art. 2396-novies – Revisione legale dei conti

- 1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.**

Consentito il c.d. "sindacato di gruppo" – non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza l'assunzione della carica di membro dell'organo di controllo in altre società del gruppo.

Riproduce, con modifiche di coordinamento, il previgente art. 2404, commi 1, 2 e 4, c.c.

Riproduce, con modifiche di coordinamento, il previgente art. 2409-bis, comma 1, c.c.

§ 2- Del sistema con collegio sindacale	Note
<p>Art. 2396-decies – Amministratori</p> <p>1. L'amministrazione è affidata a uno o più amministratori, nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449.</p> <p>Art. 2396-undecies – Sostituzione degli amministratori</p> <p>1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.</p> <p>2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p> <p>3. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del secondo comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>4. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.</p> <p>5. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Art. 2396-duodecies – Compensi dei componenti del comitato esecutivo</p> <p>1. I compensi spettanti ai componenti del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina, sentito il parere del collegio sindacale, o dall'assemblea.</p>	<p>L'art. 9, comma 1, lett. u) del Decreto rinumerla la rubrica del paragrafo a seguito dell'abrogazione del previgente § 2 – Degli amministratori e modifica la rubrica del novellato § 2 integrandolo come segue § 2 – Del sistema con collegio sindacale.</p> <p>Riproposizione, con modifiche di coordinamento, del previgente art. 2383, comma 1, c.c.</p> <p>Riproposizione, senza modifiche, dell'abrogato art. 2386, c.c.</p> <p>Riproposizione, con esclusivo riferimento ai componenti del comitato esecutivo e con modifiche di coordinamento, del previgente art. 2389, comma 1, c.c.</p>

Art. 2396-terdecies – Azione sociale di responsabilità

1. L'azione di responsabilità può essere promossa anche a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Riproposizione, senza modifiche, del previgente art. 2393, comma 3, c.c.

§ 3 – Del sistema del collegio sindacale	Note
<p>§ 3 Del collegio sindacale.</p>	<p>L'art. 9, comma 1, lett. v) del Decreto sopprime la rubrica del § 3 Del collegio sindacale.</p>
<p>Art. 2397 – Composizione del collegio Collegio sindacale</p> <p>1 Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p>	<p>L'art. 9, comma 1, lett. z) del Decreto riformula la rubrica dell'art.2397 c.c.</p>
<p>Art. 2399 – Cause d'ineleggibilità e di decadenza</p> <p>1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <p>a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;</p> <p>b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</p> <p>c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>2- 1. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.</p> <p>3- 2. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.</p>	<p>L'art. 9, comma 1, lett. aa) del Decreto abroga l'art. 2399, comma 1, c.c.</p>
<p>Art. 2403 – Doveri del collegio sindacale Controllo contabile</p> <p>1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare</p>	<p>L'art. 9, comma 1, lett. bb) del Decreto modifica la rubrica e sostituisce il</p>

~~sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis.~~

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2396-quinquies, il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis.

Art. 2403-bis – Poteri del collegio sindacale

~~1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.~~

~~2. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.~~

~~3. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).~~

4. **2.** Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo ~~2399~~ **2396-septies**.

5. **3.** L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

~~Art. 2404 – Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee~~ **Partecipazione alle riunioni del collegio sindacale**

~~1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.~~

2. **1.** Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

4. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 2406 – Omissioni degli amministratori

1. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

~~2. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento~~

contenuto dell'art. 2403 c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. cc) del Decreto sostituisce l'art. 2403-bis c.c.

Si veda l'art. 2396-sexies, comma 2, c.c.

Si veda l'art. 2396-sexies, comma 3, c.c.

Modifica di coordinamento

L'art. 9, comma 1, lett. dd) del Decreto modifica la rubrica e sostituisce il contenuto del previgente art. 2404 c.c.

Si veda l'art. 2396-octies, comma 1, c.c.

Si veda l'art. 2396-octies, comma 2, c.c.

Si veda l'art. 2396-octies, comma 3, c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. ee) del Decreto modifica l'art. 2406 c.c.



~~del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.~~

Art. 2408 — Denuncia al collegio sindacale

~~1. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.~~

~~2. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.~~

Art. 2409 — Denuncia al tribunale

~~1. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.~~

~~2. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.~~

~~3. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.~~

~~4. Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.~~

~~5. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.~~

~~6. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.~~

~~7. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.~~

Abrogato. Si veda l'art. 2396-sexies, comma 1, c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. ff) del Decreto abroga i previgenti artt. 2408 e 2409 c.c.

Si veda il nuovo art. 2396-ter c.c.

Si veda il nuovo art. 2396-quater c.c.

§ 4 – Della revisione legale dei conti	Note
<p>§ 4 – Della revisione legale dei conti.</p> <p>Art. 2409-bis – Revisione legale dei conti</p> <p>1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.</p> <p>2. 1. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p>	<p>L'art. 9, comma 1, lett. gg) del Decreto sopprime la rubrica del § 4 - Della revisione legale dei conti.</p> <p>L'art. 9, comma 1, lett. hh) del Decreto abroga il primo comma dell'art. 2409-bis c.c.</p> <p>Si veda il nuovo art. 2396-novies c.c.</p>
§ 5 – Del sistema dualistico – § 3 Del sistema del consiglio di sorveglianza	Note
<p>§ 5 – Del sistema dualistico</p> <p>Art. 2409-octies – Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza</p> <p>1. Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.</p> <p>Art. 2409-novies – Consiglio di gestione</p> <p>1. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.</p> <p>2. 1. Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.</p> <p>3. 2. Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. La durata della carica dei componenti del consiglio di gestione non può superare quella del consiglio di sorveglianza.</p>	<p>L'art. 9, comma 1, lett. ii) del Decreto sostituisce la rubrica del § 5 - Del sistema dualistico con "§ 3 - Del sistema con consiglio di sorveglianza".</p> <p>L'art. 9, comma 1, lett. ll) del Decreto abroga l'art. 2409-octies c.c.</p> <p>L'art. 9, comma 1, lett. mm) del Decreto sostituisce l'art. 2409-novies c.c.</p> <p>Si vedano i novellati artt. 2380-bis e 2381-bis c.c.</p>



~~4. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.~~

~~5. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.~~

~~6. **3.** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.~~

Art. 2409-decies – Azione di responsabilità

~~1. L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis.~~

~~2. **1.** L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.~~

~~3. L'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.~~

~~4. **2.** Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla, purché la rinuncia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393.~~

~~5. **3.** La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.~~

Art. 2409-undecies – Norme applicabili

~~1. Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.~~

~~2. Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.~~

Art. 2409-duodecies – Consiglio di sorveglianza

1. Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.

2. Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351 e 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

L'art. 9, comma 1, lett. nn) del Decreto sostituisce l'art. 2409-decies c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. oo) del Decreto abroga l'art. 2409-undecies c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. pp) del Decreto sostituisce l'art. 2409-duodecies c.c.

Espunto il riferimento all'art. 2450 c.c.



3. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

4. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal ~~quinto~~ **quarto** comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

6. Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.

8. Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.

9. Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.

10. L'articolo 2396-septies, lettere b) e c), non si applica ai componenti del consiglio di sorveglianza.

~~10.~~ **11.** Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

~~a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;~~

a) i componenti del consiglio di gestione;

~~b)~~ **b)** coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.

~~11.~~ **12.** Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

13. La nomina dei componenti del consiglio di sorveglianza, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura del consiglio di gestione, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

14. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai componenti del consiglio di sorveglianza presso altre società.

Art. 2409-duodecies.1 – Retribuzione

1. La retribuzione annuale dei componenti del consiglio di sorveglianza, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 2409-terdecies – Composizione del Consiglio di Sorveglianza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2396-quinquies, Il consiglio di sorveglianza:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;

b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

Le cause di ineleggibilità e di decadenza disposte dalla nuova formulazione dell'art. 2396-septies lett. b e c, non si applicano ai membri del consiglio di sorveglianza.

L'art. 9, comma 1, lett. qq) del Decreto introduce l'art. 2409-duodecies.1 c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. rr) del Decreto modifica l'art. 2409-terdecies c.c.



~~e) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;~~
~~d) c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;~~
~~e) presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409;~~
~~f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.~~
~~f-bis) d) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.~~
 2. Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
 3. I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
 4. I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
5. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Art. 2409-terdecies.1 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di sorveglianza

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
2. Le deliberazioni del consiglio di sorveglianza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
3. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Le deliberazioni del consiglio di sorveglianza che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai componenti assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.
5. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Art. 2409-quaterdecies – ~~Norme applicabili~~ Delibera di approvazione del bilancio di esercizio

~~1. Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo e quarto comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e 2409-septies.~~

L'art. 9, comma 1, lett. ss) del Decreto inserisce l'art. 2409-terdecies.1 c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. tt) del Decreto sostituisce la rubrica e il contenuto dell'art. 2409-quaterdecies c.c.

~~2-~~ **1.** Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377 e 2379.

Art. 2409-quinquiesdecies - Revisione legale dei conti

~~1.~~ La revisione legale dei conti è svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma.

1. Il consiglio di sorveglianza e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

L'art. 9, comma 1, lett. uu) del Decreto modifica la rubrica e il contenuto dell'previgente art. 2409-quinquiesdecies c.c.

§ 4 6-Del sistema monistico-Del sistema con comitato per il controllo sulla gestione

Note

~~§ 6-Del sistema monistico~~

L'art. 9, comma 1, lett. vv) del Decreto modifica la rubrica del previgente § 6.

~~Art. 2409-sexiesdecies-Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno~~

~~1.~~ Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.

L'art. 9, comma 1, lett. zz) del Decreto abroga l'art. 2409-sexiesdecies c.c.

Art. 2409-septiesdecies - Consiglio di amministrazione

~~1.~~ La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

1. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449. ~~2-~~ Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma per i componenti dell'organo di controllo dall'articolo 2396-septies, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

~~3-~~ **2.** Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

L'art. 9, comma 1, lett. aaa) del Decreto sostituisce l'art. 2409-septiesdecies c.c.

Art. 2409-septiesdecies.1 – Sostituzione degli amministratori

- 1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale anche dal comitato per il controllo sulla gestione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.**
- 2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.**
- 3. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del secondo comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.**
- 4. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.**
- 5. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, su istanza di ciascun socio, dal tribunale, che provvede con decreto nel quale designa la persona che deve presiederla.**

Art. 2409-septiesdecies.2 – Compensi dei componenti del comitato esecutivo

- 1. I compensi spettanti ai componenti del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione, o dall'assemblea.**

Art. 2409-octiesdecies – Comitato per il controllo sulla gestione

- Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.
- Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.
- Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'art. 9, comma 1, lett. bbb) del Decreto inserisce l'art. 2409-septiesdecies.1 c.c. che ripropone il previgente art. 2386 c.c. abrogato dal Decreto.

L'art. 9, comma 1, lett. bbb) del Decreto inserisce l'art. 2409-septiesdecies.2 c.c. riformulando il contenuto del previgente art. 2389, comma 1, c.c.

L'art. 9, comma 1, lett. ccc) del Decreto sostituisce l'art. 2409-octiesdecies c.c.



4. In caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

5. Il comitato per il controllo sulla gestione:

a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente.
b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

e) **6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2396-quinquies, il comitato per il controllo sulla gestione** svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

~~6. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.~~

7. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione devono assistere alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

8. Qualora le irregolarità di cui all'articolo 2396-quater attengano a materie di competenza consiliare, il comitato per il controllo sulla gestione può richiedere l'adozione dei provvedimenti previsti dal settimo comma del medesimo articolo solo ove la maggioranza dei componenti del comitato abbia espresso voto contrario alla determinazione consiliare.

Art. 2409-noviesdecies – ~~Norme applicabili e revisione legale~~ Revisione legale dei conti

~~1. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380 bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395.~~

~~2. 1. La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'articolo 2409 bis, primo comma~~ **2396-novies.**

L'art. 9, comma 1, lett. ddd) del Decreto modifica la rubrica e il contenuto dell'art.2409-noviesdecies c.c.

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Titolo I (Disposizioni di carattere generale) – Capo I (Ambito di applicazione)	Note
<p>Art. 3 – Soggetti obbligati [...]</p> <p>2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le banche;b) Poste italiane S.p.a.;c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR Sgr);g) le società di investimento a capitale variabile in gestione interna, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i.1), del TUF (SICAV in gestione interna);h) le società di investimento a capitale fisso in gestione interna, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis.1), del TUF (SICAF in gestione interna);i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 125;s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF; (23)v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività. <p>v-ter) le società di partenariato in gestione interna come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-quater.2) del TUF.</p>	<p>L'art. 10, comma 2 del Decreto modifica l'art. 3, commi 2 e 2-ter e l'art. 6, comma 5 del d.lgs. n. 231/2007.</p>



2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf **degli OICR societari** in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1) **lettera m-ter.1)**, del TUF del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf **degli strumenti partecipativi ovvero ai soggetti che partecipano mediante ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto degli Oicr societari** che gestiscono, e ai **dei** soggetti da questi finanziati.

Titolo I (Disposizioni di carattere generale) – Capo II (Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni)	Note
<p>Art. 6 – Unità d'informazione finanziaria [...]</p> <p>5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:</p> <p>a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto; Nel caso dei gestori esterni di cui all'articolo 3, comma 2-ter i dati e le informazioni possono essere acquisiti anche presso tali Oicr;</p> <p>b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.</p>	<p>L'art. 10, comma 2 del Decreto modifica l'art. 6, comma 5 del d.lgs. 231/2007.</p>

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Capo V (DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO E GLI ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO)	Note
<p>Art. 19-bis – Enti sottoposti a regime intermedio</p> <p>1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:</p> <p>a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21;</p> <p>b) le società di gestione dei mercati regolamentati;</p> <p>c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;</p> <p>d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;</p> <p>e) le società di intermediazione mobiliare;</p> <p>f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti;</p> <p>f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE;</p> <p>g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;</p> <p>g-bis) le società di partenariato;</p>	<p>L'art. 10, comma 4 del Decreto modifica gli artt. 19-bis, comma 1 e 19-ter, comma 1 del d.lgs. n. 39/2010.</p>



- h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- i) gli istituti di moneta elettronica;
- l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.
- l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.
- l-ter) emittenti di token collegati ad attività autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
- l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114.

Art. 19-ter – Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui:

- a) all'articolo 17, con espresso riferimento alle sole norme relative alla revisione legale;
- b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.

L'articolo 12 del Regolamento europeo, non si applica ai gestori di FIA sottosoglia registrati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis.2) del TUF.

